

E-book

15

**S**  **S** **CORONAVIRUS**  
PARTITE IVA

PORTALE  
UNICO  
EMERGENZA  
COVID-19


# IL DL 18/2020 'CURA ITALIA' CONVERTITO IN LEGGE

Integrazioni e modifiche definitive

A cura del Centro Studi:

**CONFLAVORO** PMI


[soscoronavirus.info](https://soscoronavirus.info)



In riferimento al Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 cosiddetto ‘Cura Italia’, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, in fase di conversione in Legge è stata posta dal governo la votazione sulla questione di fiducia in Aula, sia al Senato della Repubblica sia alla Camera dei Deputati.

Il testo del DL ‘Cura Italia’ è stato approvato con modifiche in prima lettura al Senato il 9 aprile 2020 e trasmesso il giorno seguente alla Camera in seconda lettura, ove si è concluso l’iter di conversione senza ulteriori modifiche.





Il Centro Studi Conflavoro PMI con il presidente Roberto Capobianco, volendo rendere più immediata e fruibile alle imprese, alle partite Iva e ai cittadini tutti la comprensione delle nuove norme, ha pertanto elaborato il presente documento grazie all'attenta e profonda operazione di sintesi normativa a cura di FB & Associati, prima società di consulenza fondata in Italia specializzata in public affairs, advocacy e lobbying, con sede a Roma ed uffici a Milano e Bruxelles.

## Indice

---

<b>TITOLO I</b>	<b>5</b>
<b>MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE</b>	
<b>TITOLO II</b>	<b>14</b>
<b>MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO</b>	
CAPO I	<b>15</b>
Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale	
CAPO II	<b>17</b>
Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori	
<b>TITOLO III</b>	<b>25</b>
<b>MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO</b>	
<b>TITOLO IV</b>	<b>31</b>
<b>MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE</b>	
<b>TITOLO V</b>	<b>36</b>
<b>ULTERIORI DISPOSIZIONI</b>	

TITOLO I

# MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**Art. 1** (Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale)

Per il 2020 **incrementa**, per ogni regione e provincia autonoma, i **fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità**. Per l'attuazione di tali disposizioni è autorizzata la spesa di **250 milioni di euro** a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Al relativo finanziamento **accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano**, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019. Inoltre, è autorizzata l'**ulteriore spesa di 100 milioni di euro**, a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020, per procedere al **reclutamento delle professioni sanitarie e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale medico ed infermieristico**.

**Art. 2** (Potenziamento delle risorse umane del Ministero della salute)

Prevede un potenziamento strutturale degli Uffici periferici del Ministero della Salute nel Nord Italia (gli Uffici USMAF-SASN e gli Uffici UVAC-PIF) deputati ai controlli sanitari su passeggeri e merci presso i principali porti e aeroporti del Paese.

**Art. 2-bis** (Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario)

Dispone che, al fine di **garantire i livelli essenziali di assistenza** nonché per assicurare sull'intero territorio nazionale un **incremento dei posti letto per la terapia intensiva e sub-intensiva** necessari alla cura dei pazienti affetti dal predetto virus, le aziende e gli enti del SSN, fino al perdurare dello stato di emergenza possano:

- procedere al **reclutamento del personale delle professioni sanitarie e degli operatori socio-sanitari**, nonché di **medici specializzandi**, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, conferendo incarichi di lavoro auto-

mo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi;

- procedere all'**assunzione di medici e veterinari in formazione specialistica** con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e con orario a tempo parziale.

Fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono conferire **incarichi di lavoro autonomo**, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a **dirigenti medici, veterinari e sanitari** nonché al **personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza**, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. Tali incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020.

**Art. 2-ter** (Misure urgenti per l'accesso al Servizio sanitario nazionale)

Consente alle **aziende** e agli **enti del SSN**, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, di conferire **incarichi individuali a tempo determinato**, previo avviso pubblico e selezione per colloquio orale, al **personale delle professioni sanitarie** e agli **operatori socio-sanitari**. Tali incarichi possono essere conferiti anche in deroga, limitatamente alla spesa gravante sull'esercizio 2020, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020. Per la spesa relativa all'esercizio 2021 si provvede nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.

Reca, inoltre, una norma transitoria sulle modalità di svolgimento della prova finale dei **corsi di laurea** afferenti alle classi di laurea nelle **professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche**. Inoltre,

consente il conferimento degli incarichi anche ai **medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione**. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

**Art. 2-quater** (*Rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale*)

Prevede che, per le finalità e gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto, le regioni procedano alla **rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale**.

**Art. 2-quinquies** (*Misure urgenti per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta*)

I **commi 1 e 2** consentono ai **medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale** di instaurare un **rapporto convenzionale a tempo determinato con il SSN** e ai **laureati in medicina e chirurgia abilitati**, anche durante la loro iscrizione ai corsi di formazione specialistica o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, di assumere **incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale** ed essere **iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica**.

Ai sensi del **comma 3**, con riferimento al periodo relativo al suddetto stato di emergenza, le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del D.M. 7 marzo 2006, relativi, rispettivamente, alle modalità di corso a tempo pieno e a tempo parziale di formazione specifica in medicina generale, si intendono integrate dalle norme di cui ai precedenti commi 1 e 2.

Il **comma 4** consente, durante il periodo corrispondente allo stato di emergenza, ai **medici iscritti al corso di formazione specialistica in pediatria** di assumere **incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il SSN**. Si stabilisce, dunque, il principio del riconoscimento ai fini del ciclo di studi relativo alla specializzazione e si prevede che le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurino il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

**Art. 2-sexies** (*Incremento delle ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale*)

Consente alle **aziende sanitarie locali** e **agli enti del SSN** di procedere per l'anno 2020 ad un **aumento del monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna**, con ore aggiuntive da assegnare nel rispetto dell'accordo collettivo nazionale vigente, nel limite di spesa pari a 6 milioni di euro.

**Art. 2-septies** (*Disposizioni urgenti in materia di volontariato*)

Per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo della durata emergenziale, ovvero fino al 31 luglio 2020, non si applica il **regime di incompatibilità** tra lo **status di volontario** e quello di **lavoratore dell'Ente del Terzo settore** presso cui si svolge l'attività di volontariato.

**Art. 3** (*Potenziamento delle reti di assistenza territoriale*)

Prevede il **potenziamento delle reti di assistenza territoriale** in considerazione dell'attuale situazione epidemiologica, consentendo alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e alle aziende sanitarie di stipulare **contratti con le strutture private accreditate** per l'**acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie**, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-ter, del **d.l. 26 ottobre 2019, n. 124** (DL Fiscale).

Nel caso in cui le strutture individuate dal Piano regionale non siano in grado di soddisfare il fabbisogno stimato dalla circolare del Ministero della Salute 1° marzo 2020, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8-quinquies del **d.lgs. n. 502 del 1992**, sono autorizzate a sottoscrivere contratti con strutture private non accreditate, purché autorizzate ai sensi di cui all'articolo 8-ter del medesimo d.lgs.

Infine, dispone che le **strutture private accreditate** e non, sono tenute a mettere a disposizione il personale sanitario in servizio nonché i locali e le apparecchiature presenti in tali strutture. Le prestazioni sono remunerate dalle regioni richiedenti, corrispondendo al proprietario dei beni messi a disposizione, una somma di denaro a titolo di indennità di requisizione. Tali misure cessano di avere efficacia al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del CdM del 31 gennaio 2020.

Sono fatte salve le misure già adottate per cause di forza maggiore per far fronte all'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19.

#### **Art. 4 (Disciplina delle aree sanitarie temporanee)**

Consente regioni e province autonome di **attivare aree sanitarie anche temporanee** sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, per la gestione dell'emergenza, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. I **requisiti di accreditamento non si applicano alle strutture di ricovero e cura** per la durata dello stato di emergenza.

Stabilisce, quindi, che le **opere edilizie** strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all'accoglienza e alla assistenza possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al **decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380** (TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonché - sino al termine dello stato di emergenza - agli obblighi di cui al **decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151** (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi). Tale disposizione **si applica anche agli ospedali, ai policlinici universitari, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, alle strutture accreditate ed autorizzate**. Sono fatte salve le misure già adottate dalle strutture sanitarie per cause di forza maggiore per far fronte all'emergenza.

All'attuazione di tali disposizioni si provvede, sino alla concorrenza dell'**importo di 50 milioni di euro**, a valere sull'importo fissato dall'**art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67** per l'esecuzione di un programma di **interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico**. Alle risorse accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con uno o più decreti dirigenziali del Ministero della Salute sono ammessi a finanziamento gli interventi di cui al presente articolo, fino a concorrenza degli importi di cui all'allegato B; al conseguente trasferimento delle risorse si provvede a seguito di presentazione da parte della Regione al MEF degli stati di avanzamento dei lavori.

#### **Art. 4-bis (Unità speciali di continuità assistenziale)**

Prevede che le **regioni** e le **province autonome di Trento e di Bolzano** istituiscano, entro dieci giorni dalla data del 10 marzo 2020, presso una **sede di continuità assistenziale già esistente**, una **unità speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19** che non necessitano di ricovero ospedaliero. Possono far parte dell'unità speciale, attiva sette giorni su sette, dalle ore 8.00 alle ore 20.00: i medici titolari o supplenti di continuità assistenziale; i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale; in via residuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di competenza. I **medici dell'unità speciale**, per lo svolgimento delle specifiche attività, devono essere **dotati di ricettario del SSN e di idonei dispositivi di protezione individuale**.

Inoltre, il **triage per i pazienti che si recano autonomamente in pronto soccorso** deve avvenire in un **ambiente diverso e separato dai locali adibiti all'accettazione** del medesimo pronto soccorso, al fine di consentire alle strutture sanitarie di svolgere al contempo le ordinarie attività assistenziali.

#### **Art. 4-ter (Assistenza ad alunni e a persone con disabilità)**

Consente agli enti locali, durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la sua durata, di fornire **assistenza agli alunni con disabilità** mediante **erogazione di prestazioni individuali domiciliari**, finalizzate al sostegno nella fruizione delle attività didattiche a distanza. Le regioni e province autonome possono istituire **unità speciali atte a garantire l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a domicilio** in favore di persone con disabilità che presentino condizione di fragilità o di comorbilità.

#### **Art. 5 (Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici)**

Autorizza il Commissario straordinario - al fine di **assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale**, ai valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019, in relazione alla inadeguata disponibilità degli stessi nel periodo di emergenza COVID-19 - a erogare **finanziamenti** mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati.



lati, alle **imprese produttrici di tali dispositivi**. Tali finanziamenti potranno essere **erogati anche alle aziende che forniscono mascherine chirurgiche**, nonché **mascherine prive del marchio CE**, previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità. A tal fine il **Commissario** si avvale di **Invitalia**, che opera come **soggetto gestore**, procedendo inoltre a definire e ad avviare la misura di cui sopra, nonché specifiche disposizioni per assicurare la gestione della stessa, entro 5 giorni dall'entrata in vigore del decreto in titolo. I dispositivi di protezione individuale sono **forniti in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari**, compresi quelli con rapporto convenzionale o comunque impegnati nell'emergenza da COVID-19, e agli operatori sanitari e sociosanitari. Per le finalità di cui al presente articolo è **autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020**, per contributi a fondo perduto e per finanziamenti agevolati, secondo modalità compatibili con la normativa europea.

**Art. 5-bis** *(Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali)*

Autorizza il **Dipartimento della protezione civile** e i **soggetti attuatori** individuati dal Capo del Dipartimento della protezione civile, nonché il **Commissario straordinario** ad **acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI)** come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e **altri dispositivi medicali**, nonché a disporre **pagamenti anticipati dell'intera fornitura**, in deroga al Codice appalti. Inoltre, consente - fino al termine dello stato di emergenza - l'utilizzo di **dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga** a quella prevista per i dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente. L'efficacia di tali dispositivi è **valutata preventivamente dal Comitato tecnico-scientifico**. Infine, in coerenza con le **linee guida dell'OMS** e in conformità alle **attuali evidenze scientifiche**, è consentito fare **ricorso alle mascherine chirurgiche**, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari. Sono **utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE**, previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità.

**Art. 5-ter** *(Disposizioni per garantire l'utilizzo di dispositivi medici per ossigenoterapia)*

Stabilisce che con decreto ministeriale siano definite le **modalità** con cui si rendono **disponibili sul territorio nazionale**, attraverso le strutture sa-

nitare individuate dalle regioni ovvero, in via sperimentale fino all'anno 2022, mediante la rete delle farmacie dei servizi, la **fornitura di ossigeno** e la **ricarica dei presidi portatili** che garantiscono l'**ossigenoterapia**. Tale decreto è finalizzato, altresì, ad individuare le **specifiche modalità tecniche** idonee a **permettere la ricarica dei citati presidi in modo uniforme sul territorio nazionale**, nonché le modalità con cui le **aziende sanitarie** operano il **censimento dei pazienti** che necessitano di terapia. Nelle more dell'adozione del decreto, il Ministro della Salute può provvedere con ordinanza.

**Art. 5-quater** *(Misure di semplificazione per l'acquisto di dispositivi medici)*

Al fine di conseguire la **tempestiva acquisizione dei dispositivi di protezione individuali nonché medicali** necessari per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, autorizza il Dipartimento della protezione civile all'**apertura di apposito conto corrente bancario** per consentire la celere regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento immediato o anticipato delle forniture. Con riferimento alle risorse destinate al conto, è prevista la **sospensione di ogni azione esecutiva** e risultano **privi di effetto i pignoramenti**, comunque notificati, fino alla chiusura del medesimo conto.

Ai **contratti di acquisto in oggetto** e ad **ogni altro atto negoziale**, posto in essere dal medesimo Dipartimento o dai "soggetti attuatori" per far fronte all'emergenza summenzionata, non si applica la **disciplina sul controllo interno di regolarità amministrativa e contabile**, previsto dalle disposizioni sull'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I medesimi atti sono altresì **sottratti al controllo della Corte dei conti**. La responsabilità contabile e amministrativa relativa agli stessi viene limitata ai casi in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o dell'agente che li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione.

**Art. 5-quinqies** *(Disposizioni per l'acquisto di dispositivi di assistenza ventilatoria)*

Al fine di **incrementare la disponibilità di dispositivi per il potenziamento dei reparti di terapia intensiva** necessari alla gestione dei pazienti critici affetti dal virus COVID-19, autorizza il Dipartimento della protezione civile, per il tramite del soggetto attuatore CONSIP S.p.A., ad **acquistare cinque**

**mila impianti di ventilazione assistita e i relativi materiali indispensabili per il funzionamento dei ventilatori.** A tal fine è **autorizzata la spesa di 185 milioni di euro per l'anno 2020**, cui si provvede a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.

**Art. 5-sexies (Attuazione degli adempimenti previsti per il sistema sanitario)**

Al fine di impiegare il personale sanitario delle strutture pubbliche o private prioritariamente nella gestione dell'emergenza, consente alle **regioni** e alle **province autonome di Trento e di Bolzano di rimodulare o sospendere le attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti**, ivi incluse quelle erogate in regime di libera professione intramuraria. Inoltre, stabilisce che agli **esercenti le professioni sanitarie**, impegnati a far fronte alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, **non si applichino le disposizioni sui limiti massimi di orario di lavoro** prescritti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, a condizione che venga loro concessa una protezione appropriata, secondo modalità individuate mediante accordo quadro nazionale, sentite le rappresentanze sindacali unitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

**Art. 6 (Requisizioni in uso o in proprietà)**

Prevede che, fino al termine dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile possa disporre, con proprio decreto, la **requisizione** in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di **presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili** di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonché per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia. La **requisizione in uso non può durare oltre sei mesi** dalla data di apprensione del bene, ovvero oltre il termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata dello stato di emergenza. Se, entro la scadenza di detto termine, la cosa non è restituita al proprietario senza alterazioni sostanziali e nello stesso luogo in cui fu requisita, ovvero in altro luogo se il proprietario vi consenta, la requisizione in uso si trasforma in requisizione in proprietà, salvo che l'interessato consenta espressamente alla proroga del termine. Contestualmente all'apprensione

dei beni requisiti, l'amministrazione corrisponde al proprietario di detti beni una **somma di denaro a titolo di indennità di requisizione**. In caso di rifiuto del proprietario a riceverla, essa è posta a sua disposizione mediante offerta anche non formale e quindi corrisposta non appena accettata.

Inoltre, nei casi in cui occorra disporre temporaneamente di **beni immobili** per far fronte ad improrogabili esigenze connesse con l'emergenza, il **Prefetto** può disporre, con proprio decreto, la requisizione in uso di **strutture alberghiere**, ovvero di altri **immobili** aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata. Contestualmente all'apprensione dell'immobile requisito, il Prefetto corrisponde al proprietario di detti beni una somma di denaro a titolo di indennità di requisizione. In caso di rifiuto del proprietario a riceverla, essa è posta a sua disposizione mediante offerta anche non formale e quindi corrisposta non appena accettata. La **requisizione** degli immobili può protrarsi **fino al 31 luglio 2020**, ovvero fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata dello stato di emergenza. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2020.

**Art. 7 (Arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari)**

La disposizione, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, autorizza, per l'anno 2020, **l'arruolamento eccezionale**, a domanda, di militari dell'Esercito italiano in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno, nelle categorie di ufficiali medici e sottufficiali infermieri. Inoltre, possono essere arruolati, previo giudizio della competente commissione d'avanzamento, i cittadini italiani in possesso di specifici requisiti tra cui il possesso della laurea magistrale in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale.

**Art. 8 (Assunzione urgente di funzionari tecnici per la biologia la chimica e la fisica presso le strutture sanitarie militari)**

Consente al Ministero della difesa, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, di conferire incarichi individuali a tempo de-

terminato per il profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia la chimica e la fisica.

**Art. 9 (Potenziamento delle strutture della Sanità militare)**

La disposizione, al fine fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all'epidemia da COVID-19, autorizza la spesa di 34,6 milioni di euro per il **potenziamento dei servizi sanitari militari e per l'acquisto di dispositivi medici** e presidi sanitari mirati alla gestione dei casi urgenti e di biocontenimento. Inoltre, autorizza lo **Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze** a produrre e distribuire disinfettanti e sostanze ad attività germicida o battericida.

**Art. 10 (Potenziamento risorse umane dell'INAIL)**

La disposizione autorizza l'INAIL ad assumere un contingente di 200 **medici specialisti e di 100 infermieri** conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

**Art. 11 (Disposizioni urgenti per assicurare continuità alle attività assistenziali e di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità)**

Per far fronte alle **esigenze di sorveglianza epidemiologica e di coordinamento connesse alla gestione dell'emergenza COVID-19**, lo stanziamento di parte corrente dell'Istituto superiore di sanità è incrementato di euro 4.000.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Per il medesimo fine, l'ISS è autorizzato ad assumere personale a tempo determinato per il triennio 2020-2022.

**Art. 12 (Misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario)**

Consente alle aziende e agli enti del SSN di **trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari**, nonché il **personale del ruolo sanitario del comparto sanità** e gli **operatori socio-sanitari** fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, verificata l'impossibilità di procedere al reclutamento di personale.

**Art. 13 (Deroga alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione)**

Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, consente l'**esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie** ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Gli interessati presentano istanza corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza alle regioni e Province autonome, le quali possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del provvedimento in esame (articoli inseriti al Senato, che riproducono gli artt. 1 e 2 del decreto legge 14/2020), nei limiti delle risorse previste dal medesimo decreto legge. Prevede infine che le **pubbliche amministrazioni**, per tutta la durata del periodo emergenziale, possano assumere, per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio sanitario, i **cittadini di paesi extra UE** titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, fermo restando ogni altro limite di legge.

**Art. 14 (Ulteriori disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria)**

Coordina il testo originario della norma in esame con quello dell'articolo 7 del decreto legge 14/2020, concernente lo stesso tema. Secondo quanto disposto dall'articolo, nei confronti degli **operatori sanitari**, degli operatori dei **servizi pubblici essenziali** e dei dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della **produzione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici** nonché delle relative attività di **ricerca** e della filiera integrata per i **subfornitori**, non si applica la misura della **quarantena precauzionale** anche nell'ipotesi di contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva. Il **comma 2** precisa che i lavoratori sopra elencati, sottoposti a sorveglianza, sospendono l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19.

**Art. 15 (Disposizioni straordinarie per l'autorizzazione alla produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale)**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5-bis del decreto in esame (ex articolo 34 del decreto legge 9/2020), consente, fino al termine dello stato di emergenza (31 luglio 2020), di produrre, importare e

immettere in commercio **mascherine chirurgiche e DPI** in deroga alle vigenti disposizioni. L'art. 5-bis del decreto in esame reca norme di deroga relative alle caratteristiche, alle procedure di acquisto e di pagamento delle mascherine chirurgiche e dei DPI.

L'articolo specifica poi che al fine di avvalersi della suddetta deroga, i produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche, e coloro che li immettono in commercio, inviano all'Istituto superiore di sanità (ISS) una **autocertificazione** nella quale attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i **requisiti di sicurezza** di cui alla vigente normativa. Impegna inoltre le **aziende produttrici e gli importatori** a trasmettere all'ISS, non oltre 3 giorni dall'invio della citata autocertificazione, ogni elemento utile alla **validazione delle mascherine chirurgiche** oggetto della stessa.

Stabilisce ancora che l'ISS, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto sopra indicato, si pronunci circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti, specificando che la stessa procedura è richiesta per i **DPI**; in questo caso l'ente di validazione è l'**INAIL**.

Per ultimo, dispone che qualora all'esito della valutazione effettuata dall'ISS per le mascherine chirurgiche e dall'INAIL per i DPI, i **prodotti risultino non conformi**, il produttore ne cessa immediatamente la produzione e all'importatore è fatto **divieto di immissione in commercio**.

#### **Art. 16 (Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività)**

Reca, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, alcune norme transitorie sull'uso, negli ambienti di lavoro in generale, di **mascherine chirurgiche** e sull'uso, nell'ambito dell'intera collettività, di **mascherine filtranti**, nonché sulle **tipologie ammesse** (per gli impieghi suddetti) dei due dispositivi. Le norme transitorie di cui al presente articolo si applicano (sull'intero territorio nazionale) fino al termine dello stato di emergenza in oggetto (31 luglio 2020).

In particolare, il comma 1 include le **mascherine chirurgiche reperibili in commercio** tra i dispositivi di protezione individuale (DPI), con riferimento a tutti i casi in cui i lavoratori, nello svolgimento della loro attività, siano oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. Al riguardo, consente il ricorso anche a **mascherine prive del marchio CE** (marchio di confor-

mità alle prescrizioni europee), previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità.

#### **Art. 17 (Disposizioni urgenti materia di sperimentazione dei medicinali e dispositivi medici per l'emergenza epidemiologica da COVID)**

L'articolo è stato **abrogato** dall'articolo 40 del DL Liquidità (DL 23/2020).

#### **Art. 17-bis (Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale)**

Contiene una serie di disposizioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto dall'emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del Covid-19. In particolare, si stabiliscono **regole semplificate in materia di comunicazione e diffusione dei dati**, designazione dei soggetti autorizzati ed informativa.

In particolare, amplia il **novero di soggetti cui è consentito effettuare trattamenti dei dati personali**, inclusa la comunicazione di tali dati tra i medesimi soggetti, che risultino necessari all'espletamento delle funzioni attribuite nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19. I trattamenti possono riguardare anche le particolari categorie di dati cui appartengono **quelli relativi alla salute** nonché quelli relativi alle **condanne penali e ai reati** (artt. 9 e 10 del Regolamento 2016/678 UE). Specifica, relativamente a questi soggetti, che è consentita l'omissione dell'informativa agli interessati al trattamento dei dati o di fornire una informativa semplificata, previa comunicazione orale agli interessati della limitazione effettuata.

Ribadisce infine che i trattamenti di dati personali debbano essere effettuati nel rispetto dei principi generali sul trattamento dei dati personali, di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679, adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

#### **Art. 17-ter (Disposizioni per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano e per le aziende ospedaliere universitarie)**

Stabilisce che le disposizioni sul potenziamento del SSN si applicano anche alle **Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano**, tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti e, ove non diversamente previsto,

entro i limiti delle rispettive disponibilità di bilancio (comma 1).

Il **comma 2** è diretto a precisare l'estensione di alcune disposizioni del presente decreto, relative a regimi più favorevoli per gli incentivi e per l'**assunzione del personale medico e sanitario**, anche alle **aziende ospedaliere universitarie** nelle tipologie previste dalla normativa vigente, ossia derivanti da **policlinici universitari** (aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN) o derivanti da **presidi ospedalieri che operano in strutture di pertinenza di Università** (aziende ospedaliere integrate con Università), presenti nelle Regioni a statuto speciale e province autonome.

#### **Art. 17-quater (Proroga di validità della tessera sanitaria)**

Costituisce la trasposizione del disposto di cui all'articolo 12 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 e proroga al **30 giugno 2020** la scadenza delle tessere sanitarie aventi una scadenza precedente a tale data, specificando che la proroga opera anche per la **componente della Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS)**, ma non è efficace per la **Tessera europea di assicurazione malattia**, riportata sul retro della Tessera Sanitaria medesima.

Prevede, inoltre, che il Ministero dell'economia e delle finanze renda **disponibili telematicamente copie provvisorie delle tessere sanitarie**, in caso di nuova emissione o richiesta di duplicato, quando si riscontrino difficoltà nella consegna all'assistito. La copia provvisoria non assolve alle funzionalità di cui alla componente **Carta Nazionale dei Servizi (CNS)**.

#### **Art. 18 (Rifinanziamento fondi)**

Dispone un **incremento di 1.410 milioni di euro del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard** sia in relazione agli interventi previsti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale di cui al Titolo in esame (750 milioni), sia in relazione agli interventi di contrasto alla emergenza COVID-19 previsti dalle corrispondenti misure del decreto legge 14/2020 (660 milioni), assorbiti dal decreto in esame

Al relativo finanziamento accedono **tutte le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano**, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per **le autonomie speciali** il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanita-

rio indistinto corrente rilevate per l'anno 2019.

Vengono allo stesso tempo stabiliti gli **obblighi contabili delle regioni e province autonome**, e degli enti dei rispettivi **servizi sanitari regionali**, per dare opportuna evidenza contabile alla gestione dell'emergenza: i citati enti territoriali e del servizio sanitario, infatti, provvedono, in relazione alla contabilità dell'anno 2020, all'apertura di un **centro di costo dedicato** che deve essere contrassegnato dal codice univoco "**COV 20**". Si precisa pertanto che deve essere garantita una tenuta distinta in relazione agli accadimenti contabili legati alla gestione dell'emergenza che in ogni caso confluiscono nei modelli economici di cui al decreto ministeriale 24 maggio 2019.

Impegna poi ciascuna regione a redigere un **apposito Programma operativo per la gestione dell'emergenza Covid-19** che il Ministero della salute dovrà approvare, di concerto con il MEF. Il Programma, inoltre, dovrà essere sottoposto al monitoraggio congiunto di questi Ministeri.

Il **comma 2** dispone per l'anno 2020 il differimento dei termini per le verifiche previste per i piani di rientro regionali volti a garantire l'**equilibrio economico del Ssn**, relativi all'anno 2019. Si tratta delle verifiche previste per i provvedimenti che devono essere adottati dalla regione in caso di squilibrio economico-finanziario della spesa sanitaria, i cui termini per la diffida del Presidente del Consiglio dei ministri a provvedere al disavanzo di gestione, previsti per il 30 aprile, vengono differiti al **31 maggio** e, conseguentemente, quelli del 31 maggio relativi all'approvazione del bilancio consolidato del Servizio sanitario regionale per determinare il disavanzo di gestione ed adottare i necessari provvedimenti per il ripiano, **differiti al 30 giugno**.

Inoltre, il **comma 3** dispone l'incremento di 1.650 milioni, per l'anno 2020, del **Fondo per le emergenze nazionali** previsto dall'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (cd. Codice della Protezione civile), includendo in tali risorse quelle destinate alla copertura delle misure di cui all'articolo 6, comma 10, del presente decreto-legge, vale a dire il finanziamento, fino al limite di spesa di **150 milioni**, di interventi stabiliti con decreto del **Capo del Dipartimento della protezione civile** per la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, **di presidi sanitari e medico-chirurgici**, oltre che di **beni mobili di qualsiasi genere**, occorrenti per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso.

TITOLO II

# MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO

# CAPO I

## Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale

### **Art. 18-bis (Finanziamento delle case rifugio)**

Autorizza per l'anno 2020 l'ulteriore spesa di **3 milioni di euro** per le case rifugio pubbliche e private presenti su tutto il territorio nazionale. stessa. La copertura degli oneri è posta ai sensi delle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 126.

### **Art. 19 (Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)**

Prevede che i **datori di lavoro** che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.

Specifica che la **domanda**, in ogni caso, deve essere **presentata entro la fine del quarto mese** successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e che non è soggetta alla verifica della sussistenza delle causali richieste dalla normativa vigente per l'**accesso al trattamento ordinario di integrazione salariale**, ossia sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovuta a situazioni aziendali conseguenti a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali, o per situazioni temporanee di mercato (di cui all'art. 11 del D.Lgs. 148/2015).

In particolare, dispensa i datori di lavoro dall'osservanza:

- del **procedimento di informazione e consultazione sindacale** richiesto, in via generale, nei casi di sospensione o riduzione dell'attività produttiva e in base al quale l'impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali le

cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati. (ex art. 14 del D.Lgs. 148/2015);

- dei **limiti temporali previsti per la domanda del trattamento ordinario di integrazione salariale**, che va presentata entro 15 giorni dall'inizio della sospensione, o per quella di assegno ordinario, che va presentata non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa eventualmente programmata (ex artt. 15, c. 2, e 30, c. 2, del medesimo D.Lgs. 148/2015).

Specifica inoltre che le suddette prestazioni sono riconosciute in favore dei **lavoratori che al 23 febbraio 2020 risultano alle dipendenze dei datori di lavoro** richiedenti la prestazione - anche in assenza di un'anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni al momento della presentazione della richiesta -, nonché i dipendenti **assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020**.

Dispone altresì che i **periodi di trattamento di cassa integrazione salariale ordinaria e di assegno ordinario** non siano conteggiati ai fini dei limiti di durata previsti dalla normativa vigente e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.

Stabilisce inoltre che le imprese che richiedono i suddetti trattamenti non sono tenute al **pagamento dei relativi contributi addizionali** previsti dalla normativa vigente (di cui agli artt. 5, 29 c. 8 e 30 c. 2 del D.Lgs. 148/2015).

Ancora, dispone che l'**erogazione dell'assegno ordinario** previsto dall'articolo in esame:

- viene riconosciuta - per la durata e limitatamente al periodo indicato - anche ai **lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale** che occupano mediamente più di 5 dipendenti, in luogo dei 15 richiesti in via generale dall'art. 29, c. 3, del D.Lgs. 148/2015;
- su istanza del datore di lavoro, può essere **pagata direttamente dall'INPS**. Inoltre, al trattamento in esame non si applica il tetto aziendale previsto per le prestazioni erogate dai suddetti fondi in base al quale esse sono determinate in misura non superiore a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro;
- viene garantita, con le predette modalità,

anche dai **Fondi di solidarietà alternativi** (di cui all'art. 27 del D. Lgs. 148/2015 in riferimento ai settori dell'**artigianato** e della **somministrazione**), nel limite di 80 milioni di euro per il 2020. I relativi oneri sono posti a carico del bilancio dello Stato e sono trasferiti ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In attuazione di tale previsione è stato emanato il decreto interministeriale del 1° aprile 2020 (comma 6);

- viene garantita, con le medesime modalità, anche dai **Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige**.

Infine, dispone il riconoscimento dei citati strumenti di sostegno al reddito, per un periodo agiuntivo di tre mesi in favore dei **datori di lavoro con unità produttive site nei comuni della cd. zona rossa**, individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020, nonché di quelli con unità produttive al di fuori di detti comuni, limitatamente ai lavoratori già residenti o domiciliati nei predetti comuni e impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa.

**Art. 19-bis (Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine)**

Autorizza i datori di lavoro che accedano agli ammortizzatori sociali previsti nel decreto legge al rinnovo o alla **proroga dei contratti a tempo determinato in corso**, anche a scopo di somministrazione, in deroga alle disposizioni vigenti.

**Art. 20 (Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria)**

Prevede che le aziende che alla data **del 23 febbraio 2020** hanno in corso un **trattamento di integrazione salariale straordinario**, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale e per un periodo non superiore a nove settimane. La **concessione del trattamento ordinario** sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinaria già in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell'orario di

lavoro.

La **concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale** è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata e il relativo periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso non è conteggiato ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2 (durata massima complessiva), e dall'articolo 12 (durata) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Ai periodi di assegno ordinario concessi non si applica quanto previsto dall'articolo 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in tema di contribuzione addizionale.

In via transitoria all'espletamento dell'esame congiunto e alla presentazione delle relative istanze per **l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale** non si applicano gli articoli 24 (Consultazione sindacale) e 25 (Procedimento) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, limitatamente ai termini procedurali.

È, inoltre, disposto il riconoscimento, entro determinati limiti di spesa, della possibilità di richiedere il suddetto trattamento di CIGO per un **periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi** anche alle aziende site nei comuni individuati dal DPCM 1° marzo 2020 che, alla medesima data del 23 febbraio 2020, avevano in corso un trattamento straordinario di integrazione salariale.

**Art. 21 (Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso)**

Prevede che i datori di lavoro, iscritti al **Fondo di integrazione salariale**, che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario per un periodo non superiore a nove settimane.

La **concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce** l'assegno di solidarietà già in corso. La concessione dell'assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà a totale copertura dell'orario di lavoro.

I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno concesso non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2 (durata massima complessiva), e dall'articolo 29,



comma 3 (fondo di integrazione salariale), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Limitatamente ai periodi di assegno ordinario e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dall'articolo 29, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 che prevede una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro.

#### **Art. 22 (Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga)**

Prevede, per le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del **settore privato**, ivi inclusi quelli **agricoli**, della pesca e del terzo **settore** ma ad **esclusione di quello domestico**, la possibilità di riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, **trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga**, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.

Il trattamento, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di **disoccupazione agricola**. L'accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti **né per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19**.

Tale trattamento è riconosciuto a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data. Inoltre, i **trattamenti** sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione.

Le regioni e le province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'**erogazione delle prestazioni**, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa. Le domande sono presentate alla regione e alle province autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Esclude dal riparto una quota delle risorse, al fine

di destinarla alla concessione dei medesimi trattamenti da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con riferimento ai **datori di lavoro aventi unità produttive site in un determinato numero di regioni o province autonome**.

Trasferisce inoltre le **risorse destinate a ciascuna delle due province autonome** (di Trento e di Bolzano) al fondo di solidarietà bilaterale intersettoriale, che autorizza le relative prestazioni, e definisce le modalità di erogazione delle risorse e l'utilizzo che può esserne fatto.

Prevede infine trasposizione nel presente articolo del disposto di cui agli articoli 15 e 17 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 che riguardano la concessione per altri periodi di durata, in via aggiuntiva, dei medesimi trattamenti in deroga con riferimento ai **territori di alcuni comuni della provincia di Lodi** e di un comune della provincia di Padova (commi 8-bis e 8-ter) e ai territori delle **regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto** (commi 8-quater e 8-quinquies).

#### **Art. 22-bis (Iniziativa di solidarietà in favore dei familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari)**

Istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un **Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020**, per l'adozione di iniziative di solidarietà a favore dei familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari (OSS) impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

## CAPO II

### Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori

#### **Art. 23 (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID-19)**

Prevede che, per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e del-

le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, i **genitori lavoratori dipendenti del settore privato** hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico **congedo**, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione. Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione sono convertiti nel congedo con diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla **Gestione separata** hanno diritto a fruire per l'anno 2020, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico **congedo**, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS.

Inoltre:

- La fruizione del **congedo** è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
- Il limite di età non si applica in riferimento ai **figli con disabilità** in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
- I genitori **lavoratori dipendenti del settore privato** con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
- In alternativa alla prestazione di congedo

è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un **bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting** nel limite massimo complessivo di 600 euro. Tale bonus Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

**Art. 24 (Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)**

Incrementa di ulteriori **complessivi dodici giorni**, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020, il numero di giorni di **permesso retribuito** riconosciuto dalla normativa vigente per l'**assistenza di familiari disabili** e coperto da contribuzione figurativa.

Il beneficio è riconosciuto al **personale sanitario** compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità.

Specifica che, per il **personale delle Forze di polizia**, delle Forze armate, della Polizia Penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per quello della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane, il suddetto beneficio è riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ente cui appartengono e con le preminenti esigenze di interesse pubblico da tutelare e che **non è cumulabile con la possibilità per il medesimo personale di essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio** per ragioni riconducibili all'emergenza epidemiologica.

**Art. 25 (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID -19)**

Prevede che, a decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i **genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico** hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità. Il congedo e l'indennità non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già

fruendo di analoghi benefici.

Tale **erogazione**, nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

Inoltre, per i **lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari**, il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000,00 euro.

Ai fini dell'accesso al bonus, il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici dell'Inps e secondo le modalità tecnico-operative stabilite in tempo utile dal medesimo Istituto indicando, al momento della domanda stessa, la prestazione di cui intende usufruire, contestualmente indicando il numero di giorni di indennità ovvero l'importo del bonus che si intende utilizzare.

**Art. 26 (Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)**

Prevede che, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai **lavoratori dipendenti del settore privato**, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

Fino al 30 aprile ai **lavoratori dipendenti pubblici e privati** in possesso del riconoscimento di **disabilità** con connotazione di gravità, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, o dal medico di assistenza primaria, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da **patologie oncologiche** o dallo svolgimento di relative **terapie** salvavita, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al **ricovero ospedaliero**.

Sono, inoltre, considerati validi i **certificati di malattia** trasmessi, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.

Gli **oneri** a carico del datore di lavoro, che presen-

tano domanda **all'ente previdenziale**, e degli Istituti previdenziali sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2020.

**Art. 27 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)**

Riconosce, ai **liberi professionisti titolari di partita iva** attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla **Gestione separata**, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, **un'indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro** che non concorre alla formazione del reddito.

Tale indennità è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020.

**Art. 28 (Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago)**

Riconosce, ai **lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago**, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un'indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro che non concorre alla formazione del reddito. Tale indennità è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l'anno 2020.

**Art. 29 (Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali)**

Riconosce, ai **lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali** che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro che non concorre alla formazione del reddito. Tale indennità è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per

l'anno 2020.

**Art. 30 (Indennità lavoratori del settore agricolo)**

Riconosce, agli **operai agricoli** a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, un'indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro che non concorre alla formazione del reddito. Tale indennità è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 396 milioni di euro per l'anno 2020.

**Art. 31 (Incumulabilità tra indennità)**

Specifica che le **indennità** di cui agli articoli 26, 27, 28, 29 e 37 **non sono tra esse cumulabili e non sono** altresì **riconosciute** ai percettori di **reddito di cittadinanza**.

**Art. 32 (Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell'anno 2020)**

Proroga al 1° giugno 2020 il termine per la presentazione delle **domande di disoccupazione agricola**, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per **gli operai agricoli** a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate, ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale, ma solo per le domande non già presentate in competenza 2019, al 1° giugno 2020.

**Art. 33 (Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpl e DIS-COLL)**

Al fine di agevolare la **presentazione delle domande di disoccupazione NASpl e DIS-COLL**, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza delle domande sono ampliati da 68 a 128 giorni.

Per le domande di NASpl e DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario è fatta salva la decorrenza della prestazione dal 68° giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

Sono altresì ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di **incentivo all'autoimprenditorialità**, nonché i termini per

l'assolvimento degli obblighi sulla **comunicazione dell'attività lavorativa** svolta mentre si percepisce la **NASpl**.

**Art. 34 (Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale)**

In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, sospende di diritto il decorso dei **termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL**. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo e per le medesime materie ivi indicate, i termini di prescrizione.

**Art. 35 (Disposizioni in materia di terzo settore)**

Prevede che, fino all'operatività del **Registro unico nazionale del Terzo settore**, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili entro il 31 ottobre 2020 (non più entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore).

Inoltre, le **imprese sociali** si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 31 ottobre 2020.

Ai sensi del comma 3, per quanto riguarda **l'approvazione dei bilanci**, viste le misure poste in essere nel periodo emergenziale e la conseguente difficoltà di convocare gli organi sociali, viene **rinvitato al 31 ottobre 2020 il termine utile per l'approvazione dei bilanci di esercizio delle Onlus, delle ODV e delle ASP**, per le quali la scadenza del termine di approvazione ricade all'interno del periodo emergenziale. **Nel corso dell'esame al Senato**, è stato aggiunto l'obiettivo di chiarire che le medesime organizzazioni e associazioni sono autorizzate a svolgere le attività correlate ai **fondi cinque per mille** per l'anno 2017 entro il 31 ottobre 2020 e che alla medesima data del 31 ottobre 2020 sono prorogati i termini di rendicontazione di eventuali progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali.

Inoltre, per il solo 2020, il comma 3-bis, ha modificato il **termine per la redazione del rendiconto sull'utilizzo delle somme percepite dal cinque per mille** (18 mesi dalla data di ricezione delle somme medesime in luogo di un anno). Al **Se-**

nato è stato poi introdotto il **comma 3-ter**, che applica le disposizioni del comma 3 alle **Associazioni e Fondazioni, alle Associazioni non riconosciute e ai Comitati nonché agli enti pubblici e privati diversi dalle società**, ai trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, nonché agli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato.

Infine, sempre al **Senato**, è stata approvata una modifica all'art. 26, comma 3, della legge 125/2014 che **proroga di un anno la cadenza** (da "almeno biennale" a "almeno triennale") **della verifica e del controllo della capacità e dell'efficacia acquisita dai "soggetti della cooperazione"** (comma 3-quater).

#### **Art. 35-bis (Disposizioni in materia di volontari della protezione civile)**

L'articolo 35-bis - introdotto durante l'esame presso il **Senato** - reca una disposizione derogatoria rispetto la previsione dell'articolo 39, comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018 ossia il **Codice della protezione civile**. Essa concerne il personale volontario impegnato nelle attività di protezione civile nell'emergenza dettata dal Covid-19.

Si prevede, infatti, che i periodi continuativi siano "elevati fino a centottanta giorni", per il personale volontario impegnato nelle attività di protezione civile connesse alla situazione di emergenza di rilievo nazionale dettata dall'epidemia di Covid-19, decretata per la durata di sei mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

#### **Art. 36 (Disposizioni in materia di patronati)**

Consente, agli istituti di patronato di:

- acquisire, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il **mandato di patrocinio in via telematica**, fermo restando che la immediata regolarizzazione del citato mandato ai sensi della normativa vigente deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale prima della formalizzazione della relativa pratica all'istituto previdenziale;
- approntare una **riduzione degli orari di apertura al pubblico** e, tenuto conto della necessità attuale di ridurre il numero di personale presente negli uffici, e di di-

minuire l'afflusso dell'utenza, modulare il servizio all'utenza, assicurando l'apertura delle sedi solo nei casi in cui non sia possibile operare mediante l'organizzazione dell'attività con modalità a distanza;

- comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il rendiconto dell'esercizio finanziario 2019 e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché i dati riassuntivi e statistici dell'attività assistenziale svolta nell'anno 2019 e quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all'estero.

#### **Art. 37 (Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria)**

Sospende i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai **datori di lavoro domestico** in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 senza prevedere il rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.

Stabilisce inoltre che i **pagamenti** dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, siano **effettuati entro il 10 giugno 2020**, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Con riferimento ai **termini prescrizionali riguardanti le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria** (sulla base della modifica approvata dal Senato), di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, si dispone che restino sospesi per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendano a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

#### **Art. 38 (Indennità lavoratori dello spettacolo)**

Stabilisce in favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, da cui è derivato un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, il **riconoscimento di una indennità per**

**il mese di marzo 2020** pari a 600 euro, a condizione che i lavoratori non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della disposizione. Tale indennità **non è cumulabile** con le indennità previste agli articoli 9, 10 11 e 12. Infine, specifica che l'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di **48,6 milioni di euro per l'anno 2020**.

#### **Art. 39** (Disposizioni in materia di lavoro agile)

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, consente ai **lavoratori dipendenti disabili** o che abbiano nel proprio nucleo familiare **una persona con disabilità** di svolgere la prestazione di lavoro **in modalità agile**, salvo che questo sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Specifica infine che ai lavoratori del settore privato affetti da **gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa** è riconosciuta la **priorità nell'accoglimento delle istanze** di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

Nel corso dell'esame al **Senato** è stata inserita la disposizione secondo cui quanto previsto dall'articolo si applica anche ai **lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse** (comma 2-bis).

#### **Art. 40** (Sospensione delle misure di condizionalità per l'attribuzione di alcune prestazioni)

Sospende per due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto gli **obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza** e i relativi termini ivi previsti, le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti per i percettori di **NASPI** e di **DISCOLL** e per i beneficiari di integrazioni, le procedure di avviamento a selezione, nonché i termini per le **convocazioni** da parte dei **centri per l'impiego** per la partecipazione ad iniziative di orientamento.

Nel corso dell'esame al **Senato**, è stato disposto che la suddetta **sospensione non si applichi alle offerte di lavoro congrue nell'ambito del comune di appartenenza**, fermo restando che le **attività di formazione professionale e orientamento al lavoro**, nonché le altre attività connesse ai patti per il lavoro e ai patti per l'inclusione sociale che possono essere svolte a distanza vengono rese

nelle modalità citate (comma 1-bis).

Infine, il comma 1-ter - introdotto al **Senato** - prevede che, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per un periodo di due mesi, i Comuni e gli Ambiti territoriali delle Regioni possano impiegare le risorse della "quota servizi" del **Fondo povertà** destinate ai servizi e agli interventi, al momento non erogati, connessi al Reddito di cittadinanza, per i **bisogni assistenziali di carattere sociale e socio-assistenziale** collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

#### **Art. 41** (Sospensione dell'attività dei Comitati centrali e periferici dell'Inps e dei decreti di loro costituzione e ricostituzione)

Sospende fino al 1° giugno 2020 le attività dei **Comitati centrali e periferici dell'Inps** nonché l'efficacia dei decreti di costituzione e ricostituzione dei Comitati.

Nomina sino al 1° giugno 2020 i **Presidenti dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterali**, già costituiti, Commissari dei rispettivi Fondi.

Dispone quindi che le integrazioni salariali di competenza dei Fondi di solidarietà bilaterali siano concesse dai Commissari di cui sopra.

#### **Art. 42** (Disposizioni INAIL)

A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, **sospende di diritto il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate** dall'INAIL che riprenderà a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Sospende altresì, per il medesimo periodo e per le stesse prestazioni, i termini di **prescrizione**.

Infine, sospende i **termini di revisione della rendita** su domanda del titolare, nonché su disposizione dell'INAIL che scadano nel periodo dal 23 febbraio 2020 sino al 1° giugno 2020. Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Stabilisce poi che le **prestazioni INAIL** nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.

**Art. 43** *(Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari)*

Impegna l'INAIL a provvedere entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad **Invitalia** l'importo di **50 milioni** di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri **strumenti di protezione individuale**, a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020 dello stesso istituto. Ancora, reca autorizzazioni all'INAIL per l'**assunzione di 100 unità di personale**, con qualifica di dirigente medico di primo livello nella branca specialistica di medicina legale e del lavoro, specificando che alla copertura dei relativi oneri, pari ad euro 821.126 per l'anno 2020, 4.926.759 per l'anno 2021, 9.853.517 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL.

**Art. 44** *(Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19)*

Istituisce, a favore dei **lavoratori dipendenti e autonomi** che - in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato "**Fondo per il reddito di ultima istanza**" volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di una indennità, nei limiti di spesa di **300 milioni di euro per l'anno 2020**.

Infine dispone che con **decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali**, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, **di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze**, siano definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui sopra nonché la eventuale quota del limite di spesa da destinare, **in via eccezionale**, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, **al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria**.

**Art. 44-bis** *(Indennità per i lavoratori autonomi nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020)*

L'articolo 44-bis, introdotto al **Senato**, prevede la **concessione**, per un massimo di tre mesi, di una indennità mensile pari a 500 euro in favore dei la-

**voratori autonomi che hanno sospeso l'attività a seguito dell'emergenza sanitaria.**

Il comma 1 prevede che la misura è erogata in favore dei **collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa**, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati nell'allegato 1 al dpcm 1° marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data. L'indennità è parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività e non concorre alla formazione del reddito.

Al comma 2, vengono stabilite le modalità di concessione dell'indennità, il limite di spesa complessivo e le modalità di presentazione delle domande.

**Art. 45** *(Disposizioni in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico)*

Prevede che, al fine di garantire la continuità delle attività indifferibili per l'esecuzione di lavori necessari al **ripristino del servizio elettrico** sull'intero territorio nazionale, le abilitazioni già in possesso del relativo personale conservino la loro validità fino al 30 aprile 2020, anche nei casi di temporanea impossibilità ad effettuare i moduli di aggiornamento pratico.

Fa inoltre salvo l'obbligo per il datore di lavoro di erogare la **formazione per l'aggiornamento teorico**, anche a distanza nel rispetto delle misure di contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

**Art. 46** *(Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo)*

Si dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è **precluso** per 60 giorni **l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo** e che nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto.

È previsto, altresì, che durante tale periodo di 60 giorni, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

**Art. 47 (Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare)**

Sospende l'attività dei **Centri semiresidenziali**, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere **socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale**, sanitario e socio-sanitario per **persone con disabilità**, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Di conseguenza, autorizza l'**Azienda sanitaria locale**, d'accordo con gli enti gestori dei centri diurni - nel corso dell'esame in **Senato** è stata **soppressa** la voce "**socio-sanitari e sanitari**" - ad attivare **interventi non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario**, ove la tipologia delle prestazioni e l'organizzazione delle strutture stesse consenta il rispetto delle previste misure di contenimento.

Per ultimo, stabilisce che fino alla data del 30 aprile 2020, l'**assenza dal posto di lavoro** da parte di **uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità** non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro, a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata **l'impossibilità di accudire la persona con disabilità** a seguito della sospensione delle attività dei Centri di sopra.

**Art. 48 (Prestazioni individuali domiciliari)**

Prevede, durante la **sospensione dei servizi educativi e scolastici** e durante la sospensione delle **attività socio-sanitarie e socioassistenziali** nei **centri diurni per anziani e per persone con disabilità**, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, che le pubbliche amministrazioni forniscano, tenuto conto del personale disponibile già impiegato in tali servizi, anche se dipendente da soggetti che operano in convenzione, concessione o appalto, **prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza** o rese nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza creare aggregazione.

Specifica poi che tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli

enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle **stesse condizioni assicurative** sinora previste, anche **in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie**, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.

Ancora, reca disposizioni circa il pagamento da parte della PA dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione.

Per ultimo, specifica che i pagamenti dei servizi di cui sopra comportano la **cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga** laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e dei servizi degli educatori nella scuola primaria, o di servizi socio-sanitari e socioassistenziali resi in convenzione.



## TITOLO III

# MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO

**Art. 49 (Fondo centrale di garanzia PMI)**

L'articolo in esame è stato abrogato dall'articolo 13 del D.L. n. 23/2020 (cd. Decreto-legge liquidità), che ha introdotto una nuova disciplina transitoria (fino al 31 dicembre 2020), maggiormente implementativa dell'intervento del Fondo di garanzia PMI in favore delle imprese, anche alla luce della normativa sugli aiuti di Stato ("State Aid Temporary Framework" della Commissione europea), nel frattempo intervenuta.

**Art. 49-bis (Fondo di garanzia per le PMI nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020)**

L'articolo, **introdotto nel corso dell'esame al Senato**, riproduce il testo dell'articolo 25 del D.L. n. 9/2020. Prevede che, fino al 2 marzo 2021, l'intervento del **Fondo di garanzia per le PMI** sia concesso a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2,5 milioni euro, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni colpiti dall'epidemia di COVID-19 come individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020.

Le **percentuali di copertura della garanzia** a titolo gratuito sono previste nella misura massima consentita dalla normativa ordinaria del Fondo (80% in garanzia diretta e 90% in riassicurazione).

L'articolo prevede che **l'intervento può essere esteso**, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per periodi determinati e nei limiti delle risorse, alle **piccole e medie imprese ubicate in aree diverse da quelle di cui al comma 1**, in considerazione:

- dell'impatto economico eccezionale subito in ragione della collocazione geografica limitrofa alle medesime aree, ovvero
- dell'appartenenza a una filiera particolarmente colpita, anche solo in aree particolari.

Per tali finalità, il **Fondo di garanzia per le PMI** viene rifinanziato nella misura di 50 milioni di euro per il 2020.

**Art. 50 (Modifiche alla disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori - FIR)**

Prevede che, agli **azionisti** che hanno diritto di accesso alle prestazioni del FIR in attesa della predisposizione del piano di riparto, può essere corrisposto un **anticipo nel limite massimo del 40 per cento** dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio.

Ancora, dispone che all'**obbligazionista**, in attesa della predisposizione del piano di riparto, può essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio.

Infine, proroga dal 18 aprile al **18 giugno 2020** il termine per la **presentazione delle istanze di indennizzo**, corredata di idonea documentazione attestante i requisiti.

**Art. 51 (Misure per il contenimento dei costi per le PMI della garanzia dei confidi di cui all'art. 112 del TUB)**

Prevede al comma 1 la possibilità per i Confidi ex art. 112-bis del TUB di dedurre i costi sostenuti (es. Contributi annui) per il funzionamento dell'Organismo competente per la gestione dell'elenco dei Confidi - enti mutualistici che facilitano i rapporti di credito delle Piccole e Medie Imprese fornendogli garanzie a fronte dei finanziamenti bancari. Anche per l'Organismo dei confidi si applicano le disposizioni per cui l'attività è disciplinata dal codice civile e dalle altre norme applicabili alle persone giuridiche di diritto privato.

**Art. 52 (Attuazione dell'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019 che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II))**

Modifica il riferimento dei punti base dello **spread nazionale corretto per il rischio**, diminuendolo da 100 a 85. Prevede che la modifica abbia effetto a decorrere dall'**esercizio 2019**, fatto salvo quanto disposto dall'art. 36-octies, ossia fatta salva l'adozione da parte dell'EIOPA delle misure tecniche e dell'endorsement delle stesse da parte della Commissione europea mediante proprio regolamento di esecuzione per rendere concretamente applicabile l'aggiustamento per la volatilità.

### **Art. 53 (Misure per il credito all'esportazione)**

**L'articolo 53 è stato abrogato** dall'articolo 2, comma 11, del D.L. 23/2020 (DL Liquidità) - in corso di conversione e pubblicato nella GU n. 94 dell'8 aprile 2020 - il quale ha dettato ulteriori misure per il **sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese.**

### **Art. 54 (Attuazione del Fondo solidarietà mutui «prima casa», cd. «Fondo Gasparrini»)**

Estende, per **nove mesi**, l'operatività del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che abbiano subito un calo del fatturato superiore al 33 per cento rispetto all'ultimo trimestre 2019, a seguito della chiusura o della restrizione della propria attività in attuazione delle misure adottate per l'emergenza coronavirus. Più in dettaglio, si prevede che, per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge (vale a dire dal 17 marzo 2020) e in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai relativi benefici siano ammessi anche i **lavoratori autonomi** e i **liberi professionisti** che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda, ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda, qualora non sia trascorso un trimestre (secondo quanto specificato al Senato), un **calo del proprio fatturato che sia superiore al 33%** del fatturato dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus.

Al **Senato**, è stata inoltre inserita una nuova previsione, ai sensi della quale la sospensione del pagamento delle rate può essere concessa anche ai **mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa.** Con le modifiche intercorse il Fondo provvede al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione. Tra le **cause di ammissione al Fondo**, rientrano anche la sospensione dal lavoro o la riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito. Il Fondo di solidarietà è rifinanziato per un importo pari a **500 milioni di**

**euro per il 2020**, da riversare sull'apposito conto di tesoreria previsto dall'articolo 8 del regolamento attuativo del fondo (di cui al DM n.132 del 2010), intestato al gestore del Fondo (Consap, tramite SIMEST).

### **Art. 54-bis (Fondo SIMEST)**

Introdotta al **Senato**, incrementa di **350 milioni di euro per il 2020** le disponibilità del fondo a carattere rotativo istituito presso il **Mediocredito centrale** e destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle **imprese esportatrici** a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee nonché a fronte di attività relative alla **promozione commerciale** all'estero del settore turistico al fine di acquisire i **flussi turistici** verso l'Italia.

### **Art. 54-ter (Sospensione delle procedure esecutive sulla abitazione principale del debitore)**

Introdotta al Senato, prevede la **sospensione** su tutto il territorio nazionale per sei mesi - dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto- di ogni procedura esecutiva per il **pignoramento immobiliare**, ai sensi dell'articolo 555 c.p.c. (Forma del pignoramento) che abbia ad oggetto l'**abitazione principale del debitore.**

### **Art. 54-quater (Sospensione dei mutui per gli operatori economici vittime di usura)**

Inserito in sede di conversione al Senato, reca la sospensione per l'anno 2020 delle rate dei mutui erogati dal **Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura**, nonché la sospensione di tutti i procedimenti esecutivi relativi a tali mutui. Le rate sospese sono rimborsate prolungando il piano di ammortamento originariamente stabilito. Sono altresì sospese e possono essere rimborsate alla scadenza del predetto piano le rate, con scadenza nei mesi di febbraio e marzo 2020, non pagate. Gli oneri, derivanti da tale disposizione quantificati in **euro 6.360.000 per l'anno 2020**, sono a carico del Fondo stesso. Al corrispondente onere in termini di fabbisogno si provvede ai sensi dell'articolo 126. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83 in materia di sospensione dei termini, sono **sospesi fino al 31 dicembre 2020 tutti i procedimenti esecutivi relativi ai mutui erogati dal Fondo.**

**Art. 55 (Misure di sostegno finanziario alle imprese)**

Dispone che qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti può **trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets, DTA)** riferite alle perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile e all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione. Ai fini della trasformazione in credito d'imposta, tali componenti possono essere considerati per un **ammontare massimo non eccedente il 20 per cento del valore nominale dei crediti ceduti**. I crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

In particolare, la disposizione in esame sostituisce l'articolo 44-bis del decreto-legge n. 34 del 2019 (recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi). Stabilisce che, qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, può trasformare in **credito d'imposta le attività per imposte anticipate (DTA)** riferite ai seguenti componenti: perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile alla data della cessione; importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del 2011 non ancora dedotto, né fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione.

Ai fini della **determinazione delle perdite fiscali** non si applicano i limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo, del TUIR. Ai fini della trasformazione in credito d'imposta, i componenti possono essere considerati per un **ammontare massimo non eccedente il 20 per cento del valore nominale dei crediti ceduti**. I crediti ceduti possono essere considerati per un **valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro**, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio. La trasformatio-

ne in credito d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti. A decorrere dalla data di efficacia della cessione dei crediti, per il cedente:

**a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili** le perdite di cui all'articolo 84 del TUIR, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta ai sensi del presente articolo;

**b) non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze** del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011 relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.

**I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi.** Essi possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione, ovvero possono essere ceduti, ovvero possono essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è condizionata all'esercizio, da parte della società cedente, dell'opzione (articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 59 del 2016). L'opzione, se non già esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti; l'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione. Ai fini dell'applicazione del citato articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, nell'ammontare delle attività per imposte anticipate sono compresi anche le attività per imposte anticipate trasformabili in crediti d'imposta ai sensi dell'articolo in esame, nonché i crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle predette attività per imposte anticipate.

Il presente articolo **non si applica a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto, ovvero lo stato di insolvenza**. Per gli effetti del presente articolo, si ha **inadempimento** quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto. **Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.**

**Art. 56** (Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)

Dispone misure di sostegno finanziario in favore delle **microimprese** e delle **piccole e medie imprese**, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, riconosciuta quale evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia ai sensi dell'articolo 107 TFUE. In particolare, si prevede una **moratoria, fino al 30 settembre 2020**, in relazione a diverse tipologie di esposizioni debitorie nei confronti di soggetti autorizzati alla concessione di credito in Italia. Le imprese possono beneficiare della sospensione delle scadenze previa richiesta che dovrà essere corredata, di una dichiarazione che autocertifichi la carenza di liquidità conseguente, in via diretta, all'emergenza in atto. Sono esclusi dai benefici in esame le **esposizioni debitorie deteriorate**. In particolare, il comma 2 elenca le seguenti **misure riguardanti la sospensione delle scadenze relative a varie tipologie di esposizioni debitorie**: a) non possono essere revocate fino al 30 settembre 2020 le aperture di credito "a revoca", nonché i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti, per gli importi esistenti alla data del 29 febbraio 2020, o, se successivi, al 17 marzo 2020 (data di pubblicazione del presente decreto-legge); la disposizione trova applicazione sia per la parte utilizzata sia per quella non utilizzata e, specifica la norma, non si può procedere neanche a revoca parziale. b) sono prorogati fino al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni, i contratti relativi a prestiti non rateali, con scadenza contrattuale antecedente a quella data; la misura si applica anche a tutti gli elementi accessori (in particolare le garanzie) relativi al contratto principale. c) sono prorogati al 30 settembre 2020 i pagamenti - con scadenza antecedente a quella data - di rate o canoni di leasing relativi a mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale, ivi compresi quelli perfezionati mediante il rilascio di cambiali agrarie; il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato ed è nella facoltà delle imprese richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.

Si prevede che, su richiesta del soggetto finanziatore, le operazioni destinarie delle misure di sostegno sono ammesse a garanzia in apposita sezione del **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese**, a parziale copertura dei danni subiti dal finanziatore in conseguenza dell'evento eccezionale. A tale sezione speciale è attribuita una **dotazione di 1,73 miliardi di euro**. La garanzia copre

parzialmente i danni eventualmente subiti dalle banche in conseguenza dell'evento eccezionale e si ottiene a richiesta del soggetto finanziatore per via telematica. In particolare, la sezione speciale garantisce, **per un importo pari al 33%**: i maggiori utilizzi, alla data del 30 settembre 2020, rispetto all'importo utilizzato al 17 marzo 2020 (data di pubblicazione del decreto-legge), con riferimento alle aperture di credito e ai finanziamenti di cui al comma 2, lettera a); i prestiti non rateali di cui alla lettera b) del medesimo comma; le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di cui alla lettera c). L'articolo reca altresì norme concernenti tale garanzia, riguardanti, tra l'altro, le caratteristiche della stessa, le modalità di escussione, quelle di liquidazione delle somme destinate al soggetto finanziatore, nonché la percentuale minima di accantonamento a copertura del rischio.

**Art. 57** (Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia)

Dispone che le esposizioni assunte da **CDP** in favore delle **banche** e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato fino ad un **massimo dell'80% dell'esposizione assunta**. A tale scopo è istituito, nello stato di previsione del MEF, un fondo con una **dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020**. Si rinvia a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, per l'individuazione di **criteri, modalità e condizioni** per la concessione della garanzia e la relativa procedura di escussione, nonché l'individuazione dei settori nei quali operano le imprese, assicurando comunque complementarietà con il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 662 del 1996.

**Art. 58** (Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81)

Prevede che, fino al 31 dicembre 2020, può essere disposta una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso del 2020, per i **finanziamenti a tasso agevolato concessi a favore delle imprese italiane che operano sui mercati**

**esteri**, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente, in relazione ai finanziamenti agevolati concessi nell'ambito del fondo di rotazione istituito dall'articolo 2 del D.L. n. 251/1981 (L. n. 394/1981).

**Art. 59** *(Disposizioni a supporto dell'acquisto da parte delle Regioni di beni necessari a fronteggiare l'emergenza Covid-19)*

Autorizza **SACE S.p.A.**, ferma restando l'operatività di sostegno all'esportazione prevista dal d.lgs. 143/1998, a **rilasciare garanzie e coperture assicurative**, a condizioni di mercato e beneficianti della garanzia dello Stato, in favore di fornitori esteri per la vendita alle Regioni di beni inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria per il COVID-19. Le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche a **banche nazionali**, nonché a **banche estere** od **operatori finanziari italiani od esteri** quando rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, per crediti concessi sotto ogni forma e destinati al finanziamento delle suddette attività, nonché quelle connesse o strumentali.

## TITOLO IV

# MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE

**Art. 60** *(Rimessione in termini per i versamenti)*

Stabilisce che i **versamenti** nei confronti delle **pubbliche amministrazioni**, inclusi quelli relativi ai **contributi previdenziali** ed **assistenziali** ed ai **premi per l'assicurazione obbligatoria**, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.

**Art. 61** *(Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria)*

Modificato al senato, in particolare, sospende: i termini relativi ai versamenti delle **ritenute sui redditi di lavoro dipendente**, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente dal 2 marzo al 30 aprile 2020; i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei **contributi previdenziali** e **assistenziali** e dei **premi per l'assicurazione obbligatoria** dal 2 marzo al 30 aprile 2020; i termini dei versamenti relativi all'**imposta sul valore aggiunto** in scadenza nel mese di marzo 2020.

Definisce poi l'**ambito soggettivo di applicazione della sospensione**. In particolare, oltre alle **imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator**, la norma include numerose categorie di soggetti operanti, tra gli altri, nei **settori dello sport, dell'arte e della cultura**, del **trasporto** e della **ristorazione**, dell'educazione e dell'assistenza e della gestione di **fiere ed eventi**.

Stabilisce quindi che i **versamenti sospesi** sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Si prevede poi una specifica disciplina per le **federazioni sportive nazionali**, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche: per tali soggetti i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 (anziché entro il 31 maggio). Restano fermi la rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020 e il non luogo al rimborso di quanto già versato.

**Art. 61-bis** *(Disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata*

*2020)*

Introdotta nel corso dell'esame al Senato, riproduce il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 9 del 2020. Per effetto di tali disposizioni è stata anticipata dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2020 l'efficacia delle disposizioni riguardanti la rimodulazione dei termini delle **dichiarazioni dei redditi**, con la sola eccezione relativa alle norme che impongono all'**Agenzia delle entrate** di rendere disponibili agli interessati i dati delle certificazioni pervenute esclusivamente nell'area autenticata del proprio sito Internet, per le quali viene mantenuta l'efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021. Differisce poi al 5 maggio 2020 il termine entro cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.

**Art. 62** *(Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)*

Sospende gli **adempimenti tributari** diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale in scadenza dall'8 marzo al 31 maggio 2020. La disposizione riconosce inoltre la sospensione dei versamenti da autoliquidazione ai titolari di **partita Iva** di minori dimensioni. In particolare la norma prevede che per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020: relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; relativi all'imposta sul valore aggiunto; relativi ai **contributi previdenziali** e **assistenziali**, e ai **premi per l'assicurazione obbligatoria**.

La disposizione riconosce inoltre la sospensione dei versamenti da autoliquidazione anche a tutti i soggetti delle province maggiormente colpite dal Covid-19 a prescindere dai ricavi o compensi percepiti, e prevede il non assoggettamento alle ritenute d'acconto per i soggetti di più ridotte dimensioni ovvero con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro. Nel corso dell'esame al Senato tale ultima disposizione è stata abrogata dall'articolo 9 del decreto-legge 23 del 2020 (cd. decreto liqui-



dità).

**Art. 62-bis** (Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili in servizio pubblico e agli impianti di sollevamento di persone e/o cose in servizio privato)

Introdotta dal Senato, proroga di dodici mesi i termini relativi allo svolgimento nell'anno 2020 delle attività previste relativamente agli impianti a fune da una serie di decreti di regolamentazione tecnica, qualora non sia possibile procedere alle verifiche ed al rilascio delle autorizzazioni di competenza dell'Autorità di sorveglianza entro i termini previsti dai decreti indicati, ferma restando la certificazione da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico.

**Art. 63** (Premio ai lavoratori dipendenti)

Prevede l'erogazione di un **bonus di 100 euro** a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19, continuano a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020. Più in dettaglio, la misura, erogata in favore dei titolari di redditi da lavoro dipendente non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte dirette, ed è ragguagliato ai giorni in cui il lavoro è prestato nella sede ordinaria. Il premio è attribuito, in via automatica, dal **datore di lavoro**, che lo eroga se possibile con la retribuzione relativa al mese di aprile, e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio. I **sostituti di imposta** recuperano il premio erogato attraverso l'**istituto della compensazione**, di cui all'art.17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

**Art. 64** (Credito d'imposta sanificazione ambienti di lavoro)

Dispone un **credito d'imposta, per l'anno 2020, pari al 50 per cento delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro**. Il credito d'imposta è riservato agli esercenti attività d'impresa, arte o professione, fino ad un importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario e nel limite complessivo di 50 milio-

ni di euro. Si fa presente che il decreto-legge n. 23 del 2020 (cd. **Decreto Liquidità**) estende il credito d'imposta all'acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), di dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (barriere e pannelli protettivi), di detergenti mani e i disinfettanti. **Il credito è concesso fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.**

**Art. 65** (Credito d'imposta per botteghe e negozi)

Concede un credito d'imposta ai soggetti esercenti attività d'impresa, pari al 60 per cento dei canoni di locazione, relativi al mese di marzo 2020, di negozi e botteghe (immobili rientranti nella categoria catastale C/1). Tale credito di imposta è concesso per l'anno 2020. Esso **non spetta alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020**. Si tratta di attività di commercio al dettaglio e servizi per la persona che non sono state sottoposte, in tutto o in parte, alle chiusure e alle restrizioni dovute all'esigenza di contenimento del contagio da COVID-19 e che, dunque, hanno potuto proseguire la propria attività nel mese di marzo 2020. Con una nuova disposizione introdotta al Senato prevede una procedura d'urgenza, per il riparto di risorse, pari complessivamente a 69,5 milioni di euro, a favore delle regioni, per l'annualità 2020, del **Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e del Fondo inquilini morosi incolpevoli**.

**Art. 66** (Incentivi fiscali per erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza)

Consente alle persone fisiche e agli enti non commerciali di detrarre dalle imposte sui redditi un importo pari al 30 per cento delle erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti (secondo quanto specificato al Senato) finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'importo non deve essere superiore a 30.000 euro. Disciplina

poi le agevolazioni spettanti ai titolari di **reddito d'impresa**. Sono deducibili dal reddito d'impresa le **erogazioni liberali** in denaro e in natura per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti. I **beni ceduti gratuitamente** non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, e dunque non sono considerati ricavi assoggettati a imposta. **Le erogazioni liberali in denaro e in natura non sono soggette all'imposta sulle donazioni**. A fini IRAP, le predette erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.

**Art. 67** *(Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)*

Sospende **dall'8 marzo fino al 31 maggio 2020**: i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello e regolarizzarle, nonché i termini relativi alle procedure di accesso a istituti agevolativi o regimi fiscali di cooperazione con l'Amministrazione finanziaria; i termini per le risposte a specifiche istanze dei contribuenti, tra cui quelle relative all'accesso ad atti e documenti amministrativi, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza. Inoltre, in deroga alla disciplina dello Statuto del contribuente, sono prorogati i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione degli adempimenti fiscali. Sospende inoltre dall'8 marzo al 31 maggio 2020 alcune attività dell'amministrazione finanziaria, a condizione che non abbiano carattere di **indifferibilità ed urgenza**. Reca quindi disposizioni in materia di **termini di prescrizione e decadenza dell'attività degli uffici degli enti impositori**. Ai termini di prescrizione e decadenza si applicano le norme relative alla sospensione per eventi eccezionali previste dall'articolo 12, commi 1 e 3 (secondo quanto chiarito nel corso dell'esame al Senato), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

**Art. 68** *(Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)*

Sospende, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, i **termini dei versamenti**, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agen-

ti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivo fiscale e contributivo. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati, in unica soluzione, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. In considerazione della sospensione della riscossione al 31 maggio 2020, si posticipa il termine per le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019 e nell'anno 2020.

Con una nuova disposizione introdotta al Senato, si prevede che nei confronti delle **persone fisiche** che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni interessati dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al D.P.C.M del 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalla persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, la sospensione dei termini decorre dal 21 febbraio 2020.

**Art. 69** *(Proroga versamenti nel settore dei giochi)*

Dispone la proroga al 29 maggio 2020 (in luogo del 30 aprile) della scadenza dei termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) (apparecchi c.d. Amusement With Prizes (**AWO**) ovvero new slot) e lettera b) (apparecchi c.d. Video Lottery Terminal (**VLT**)), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 e del canone concessorio. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo. Saranno addebitati gli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo. L'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.

Dispone la sospensione, a decorrere dal mese di marzo e per tutto il periodo di interruzione dell'attività, del versamento del canone di cui all'articolo 1, comma 636, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013). Ciò a seguito della sospensione dell'attività delle **sale bingo** prevista dal D.P.C.M. dell'8 marzo 2020, articolo 2, e successive modificazioni ed integrazioni.

Prevede la proroga di 6 mesi dei termini previsti dall'articolo 1, comma 727, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) e dagli articoli 24 (proroga dei termini per l'indizione delle gare scommesse e Bingo), 25 (termine per la sostituzione degli

apparecchi da gioco) e 27 (entrata in vigore del Registro unico degli operatori del gioco pubblico) del decreto-legge n. 124 del 2019 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili).

Si rinvia all'articolo 126 per la copertura degli oneri, quantificati dalla relazione tecnica, ai fini dell'indebitamento netto, in **circa 29,4 milioni di euro per l'anno 2020**.

#### **Art. 70 (Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)**

**Abrogato** dall'art. 31 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, disponeva, per l'anno 2020, l'incremento di otto milioni di euro delle risorse destinate alla remunerazione del lavoro straordinario del personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

#### **Art. 71 (Menzione per la rinuncia alle sospensioni)**

Stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono previste **forme di menzione per i contribuenti** i quali, non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamenti previste dagli articoli del Titolo IV (misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese) e dall'articolo 37 (sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici) del decreto in esame, effettuino alcuni dei versamenti sospesi e ne diano comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Secondo le modifiche introdotte al Senato, con il medesimo decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze definisce le modalità con le quali l'Agenzia delle entrate rilascia l'attestazione della menzione, che può essere utilizzata dai contribuenti a fini commerciali e di pubblicità.

#### **Art. 71-bis (Donazioni anti-spreco per il rilancio della solidarietà sociale)**

Estende poi alcune agevolazioni fiscali - ai fini IVA e ai fini delle imposte dirette - a determinate cessioni gratuite di prodotti non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione. Viene inoltre prevista la possibilità, per il donatore e per l'ente donatario di incaricare, per loro conto e ferme restando le rispettive responsabilità, un soggetto terzo per gli adempimenti di taluni obblighi, rispettivamente, di comunicazione e di dichiarazione dei beni a cessione gratuita agevolati fiscalmente.

In particolare, **si prevede la possibilità, per il donatore o l'ente donatario, di incaricare un soggetto terzo di adempiere per loro conto**, ferma restando la responsabilità dei predetti soggetti, agli obblighi previsti, e cioè: per il **donatore** alla trasmissione telematica agli uffici dell'Amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza dei riepiloghi delle cessioni agevolate effettuate nel mese solare, anche con riferimento al loro valore calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita; In particolare, i soggetti donatori del farmaco sono da intendersi: le **farmacie**, i grossisti, le parafarmacie e le imprese titolari di AIC, i loro rappresentanti locali, i loro concessionari per la vendita e i loro distributori; per **l'ente donatario**, al rilascio di un'apposita dichiarazione trimestrale rilasciata al donatore relativa alle cessioni ricevute, con l'impegno di utilizzare i beni stessi in conformità alle proprie finalità istituzionali.

TITOLO V

# ULTERIORI DISPOSIZIONI

**Art. 72** (Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese e potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficoltà)

Istituisce un nuovo **Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri**, con una dotazione finanziaria iniziale di **150 milioni di euro per l'anno 2020**, finalizzato all'adozione di misure di comunicazione, di potenziamento delle attività di **promozione del Made in Italy** nonché per il cofinanziamento di iniziative di promozione dei mercati esteri realizzate da altre pubbliche amministrazioni mediante apposite convenzioni. Le iniziative di cui al presente articolo siano realizzate nel rispetto delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di internazionalizzazione delle imprese adottate dalla **Cabina di regia per l'internazionalizzazione**. Nel corso dell'esame al Senato sono stati stanziati: **1 milione per l'anno 2020** per le misure a tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei cittadini all'estero in condizioni di emergenza e **4 milioni per l'anno 2020** per le misure di assistenza ai cittadini all'estero in condizioni di indigenza o di necessità.

**Art. 72-bis** (Sospensione dei pagamenti delle utenze)

Il **comma 1** dispone che l'**ARERA**, con riferimento ai settori dell'**energia elettrica**, dell'**acqua** e del **gas**, inclusi i **gas diversi dal gas naturale** distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al **ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani**, con propri provvedimenti, preveda la **sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020**, dei **termini di pagamento delle fatture** e degli **avvisi di pagamento** emessi o da emettere, per i comuni maggiormente colpiti dall'epidemia di COVID-19, come individuati nell'allegato 1 al **DPCM 1° marzo 2020**.

Il **comma 2** dispone poi che, **entro centoventi giorni dal 2 marzo 2020** (data di entrata in vigore del DL n. 9/2020), l'**ARERA** disciplini, con propri provvedimenti, le **modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento** i cui termini di pagamento siano stati sospesi, individuando le **modalità per la relativa copertura** nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infine, si stabilisce che il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al **pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni** avvenga, senza applicazione di sanzioni e interessi, in **un'unica soluzione** con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.

**Art. 72-ter** (Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati)

Il **comma 1** prevede che i **soggetti beneficiari dei mutui agevolati** concessi da **INVITALIA** a favore di **imprese** con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni maggiormente colpiti dall'epidemia di COVID-19, come individuati nell'allegato 1 al **DPCM 1° marzo 2020**, possano beneficiare della **sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate** con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un **corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento**. Si precisa che i suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da INVITALIA la **risoluzione del contratto di finanziamento agevolato** in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso. INVITALIA, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare **entro sessanta giorni a decorrere dal 2 marzo 2020** (data di entrata in vigore del DL n. 9/2020), procede alla ricognizione del debito da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate.

Il **comma 2** prevede che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle **rate di pagamento con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020** relative alle **transazioni già perfezionate** con INVITALIA alla data del 2 marzo 2020.

Da ultimo, il **comma 3** dispone che agli oneri in termini di fabbisogno derivanti dal presente articolo si provveda ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis (*Disposizioni finanziarie*).

**Art. 72-quater** (Istituzione di un tavolo di crisi per il turismo a seguito dell'emergenza da COVID-19)

Il **comma 1** prevede che, al fine di **monitorare gli effetti dell'emergenza da COVID-19 sul comparto turistico** e valutare **l'adozione delle opportune iniziative**, sia istituito presso il MIBACT un **tavolo di confronto** con la partecipazione dei rappresentanti della **Conferenza delle regioni**, degli **enti locali** e delle **associazioni di categoria**.

Il **comma 2** dispone che ai componenti del tavolo non spetti alcun compenso.

Il **comma 3**, infine, precisa che il tavolo esamini le **problematiche connesse all'emergenza da COVID-19**, con prioritario riferimento alle **misure compensative** che si rendono necessarie per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza.

za da COVID-19, nonché le **esigenze di sostegno** e gli **interventi strutturali** in favore delle attività più esposte, al fine di creare le **condizioni favorevoli per una rapida ripresa**, il **consolidamento** e il **rilancio della filiera allargata del turismo** e di veicolare il **complesso dei valori distintivi** dell'offerta nazionale **in maniera coordinata** sia verso i target interni che verso quelli internazionali.

#### **Art. 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali)**

Il **comma 1** stabilisce che, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i **consigli degli enti locali** e le **giunte comunali**, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in **videoconferenza**, possano riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità, purché siano individuati sistemi che consentano di **identificare con certezza i partecipanti**, sia assicurata la **regolarità dello svolgimento delle sedute** e venga garantito lo svolgimento delle funzioni del segretario comunale, provinciale e metropolitano - di cui all'articolo 97 del D.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) - nonché **adeguata pubblicità delle sedute**, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

Il **comma 2** dispone che, per il medesimo periodo di tempo, i **presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali**, anche articolati su base territoriale, nonché degli **enti e degli organismi del sistema camerale**, possano disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in **videoconferenza**, anche nel caso in cui tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.

Il **comma 2-bis** prevede che, per tutta la durata dell'emergenza, anche le sedute degli organi collegiali delle **istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado** possano svolgersi in videoconferenza.

Il **comma 3** dispone la sospensione, sino al termine dell'emergenza, dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi **8** e **55** della legge 7 aprile 2014, n. 56 (*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*), relativamente ai **pareri delle assemblee dei sindaci** e delle **conferenze metropolitane** per

**l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi**, nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani.

Il **comma 4** stabilisce che, per tutta la durata dell'emergenza, le **associazioni private** anche non riconosciute e le **fondazioni**, nonché le **società**, comprese le **società cooperative** e i **consorzi**, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possano riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità, purché siano individuati sistemi che consentano di **identificare con certezza i partecipanti** nonché **adeguata pubblicità delle sedute**, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

Il **comma 5**, infine, dispone che l'attuazione delle presenti disposizioni da parte delle amministrazioni pubbliche interessate non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto va assicurata con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.

#### **Art. 73-bis (Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)**

Il **comma 1** prevede che siano i competenti servizi sanitari a stabilire le misure precauzionali a tutela della salute degli appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo procedure uniformi stabilite con apposite linee guida.

Il **comma 2** estende l'applicabilità delle predette linee guida anche al personale dell'Amministrazione civile dell'interno che opera presso le **Commissioni territoriali** per il riconoscimento della protezione internazionale.

#### **Art. 74 (Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della carriera prefettizia e del personale dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno)**

L'articolo autorizza la spesa per il **pagamento degli straordinari**, dovuti ai maggiori compiti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il personale delle Forze di polizia, Forze armate, Guardia costiera, Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, prefetture, Amministrazione civile dell'interno, Polizia penitenziaria e dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria.

Inoltre, è disposta per 30 giorni dall'effettivo impiego l'**integrazione di 253 unità** del contingente di personale militare impiegato nel **dispositivo "Strade sicure"**, il cui prolungamento per ulteriori 90 giorni è previsto dal successivo art. 74-ter.

Sono poi stanziati ulteriori risorse per la **sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici**, degli ambienti e dei mezzi e per assicurare l'**adeguata dotazione di dispositivi di protezione personale**, nonché per l'**acquisto di prodotti per il lavoro agile**.

Inoltre, viene, ridotta da due a un anno la durata del corso di formazione per l'**accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia** avviato con il concorso pubblico indetto nel 2017.

Infine, al fine di procedere all'immediata assunzione di dirigenti statali, sono dettate alcune disposizioni relative alle **modalità di conclusione del VII corso-concorso per il reclutamento di dirigenti**, bandito dalla SNA, nonché alla conseguente assegnazione degli allievi alle amministrazioni. Inoltre, in considerazione della sospensione dei concorsi e della necessità di un ricambio generazionale nella PA, si demanda ad un **regolamento** da adottare entro il 31 luglio 2020, l'aggiornamento della disciplina vigente in materia di reclutamento e accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.

#### **Art. 74-bis (Disposizioni per il personale impegnato nelle attività di assistenza e soccorso)**

L'articolo dispone un **incremento della dotazione organica** del ruolo speciale tecnico-amministrativo del **Dipartimento della protezione civile**. Prevede inoltre che il trattamento economico fondamentale del personale posto in posizione di comando o fuori ruolo presso il Dipartimento rimanga a carico dell'amministrazione di appartenenza. Infine, autorizza il mantenimento o rinnovo fino al 31 dicembre 2021 degli **incarichi dirigenziali conferiti dal Dipartimento**.

#### **Art. 74-ter (Ulteriori misure per la funzionalità delle Forze armate)**

L'articolo integra di **253 unità** il **contingente del personale delle Forze armate** che, congiuntamente alle Forze di polizia, opera nell'ambito del **dispositivo "Strade sicure"**. Tale integrazione è disposta per **novanta giorni**, a partire dal 17 marzo 2020 (**comma 1**). Si precisa, altresì, che l'intero contingente militare impegnato nella suddetta

operazione possa essere impegnato nelle attività di contenimento dell'emergenza Covid-19 (**comma 2**). A tale scopo, viene autorizzata, per l'anno 2020, l'**ulteriore spesa di 10.163.058 euro**, di cui euro 8.032.564 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 2.130.494 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale e si prevede la relativa copertura finanziaria (**commi 3 e 4**). Infine, si introduce una **disposizione di carattere contabile** riguardante le regolazioni delle operazioni di chiusura delle gestioni operanti sulle contabilità speciali del Ministero della Difesa, che vengono sono posticipate al 15 maggio 2020 (**comma 5**).

#### **Art. 75 (Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese)**

Il **comma 1** dispone che, al fine di agevolare la **diffusione del lavoro agile**, favorire la **diffusione di servizi in rete**, inclusi i **servizi di telemedicina**, e agevolare l'**accesso agli stessi** da parte di cittadini e imprese, le **amministrazioni aggiudicatrici**, nonché le **autorità amministrative indipendenti**, comprese la CONSOB e la COVIP - in deroga ad ogni disposizione di legge che disciplina i procedimenti di approvigionamento, affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e opere, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del **codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione** di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia), **nonché delle misure in materia di sicurezza cibernetica** di cui al decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, e delle **disposizioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori strategici** di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 - siano autorizzate, **sino al 31 dicembre 2020**, ad **acquistare beni e servizi informatici**, preferibilmente basati sul **modello cloud SaaS (software as a service)** e, soltanto laddove ricorrono esigenze di sicurezza pubblica, con sistemi di conservazione, processamento e gestione dei **dati necessariamente localizzati sul territorio nazionale**, nonché **servizi di connettività**, mediante procedura negoziata **senza previa pubblicazione di un bando di gara**, selezionando **l'affidatario tra almeno quattro operatori economici**, di cui almeno una **start-up innovativa** o un **piccola e media impresa innovativa**, iscritta nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese.

Il **comma 2** dispone poi che le amministrazioni trasmettano al **Dipartimento per la trasformazione**

**digitale** e al **Dipartimento della funzione pubblica** della Presidenza del Consiglio dei ministri gli atti con i quali sono indette le procedure negoziate.

Il **comma 3** prevede che le amministrazioni possano stipulare il **contratto** previa **acquisizione di una autocertificazione** dell'operatore economico aggiudicatario attestante il **possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici**, la **regolarità del DURC** e l'**assenza di motivi di esclusione** secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informativo dell'ANAC, nonché previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Al termine delle procedure di gara, le amministrazioni stipulano immediatamente il contratto ed avviano l'esecuzione dello stesso, anche in deroga ai termini di cui all'art. 32 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), che disciplina le fasi delle procedure di affidamento e i relativi termini.

Il **comma 3-bis** stabilisce che i **contratti relativi agli acquisti di servizi informatici e di connettività** abbiano una **durata massima non superiore a trentasei mesi**, prevedano di diritto la **facoltà di recesso unilaterale** dell'amministrazione decorso un **periodo non superiore a dodici mesi** dall'inizio dell'esecuzione e garantiscano in ogni caso il **rispetto dei principi di interoperabilità e di portabilità dei dati personali** e dei **contenuti** comunque realizzati o trattati, senza ulteriori oneri per il committente. La facoltà di recesso unilaterale è attribuita senza corrispettivo e senza oneri di alcun genere a carico dell'amministrazione.

Inoltre, il **comma 4** prevede che gli acquisti in deroga di cui al comma 1 debbano essere relativi a **progetti coerenti con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione**. Ancora, gli interventi di sviluppo e implementazione dei sistemi informativi devono prevedere, qualora sia possibile, l'integrazione con le **piattaforme abilitanti** previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale - CAD), quali: **Piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati - Pago PA** (art. 5 CAD); **Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR** (art. 62 CAD); **Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese - PID** (art. 64 CAD); **Punto di accesso telematico presso la Presidenza del Consiglio** (art. 64-bis CAD).

Infine, il **comma 5** reca una clausola di neutralità finanziaria.

**Art. 76 (Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle misure di contrasto all'emergenza COVID-19)**

Il **comma 1** dispone che, al fine di dare concreta attuazione alle misure adottate per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, con particolare riferimento all'introduzione di **soluzioni di innovazione tecnologica e di digitalizzazione della pubblica amministrazione**, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, **fino al 31 dicembre 2020**, si avvalga di **un contingente di esperti**, in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica. Con DPCM sono individuati il contingente di tali esperti, la sua composizione e i relativi compensi.

Il **comma 2** conferma (fino a naturale scadenza) gli incarichi già conferiti ad esperti a supporto del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio, nel caso in cui siano stati attribuiti con provvedimento adottato anteriormente al 30 dicembre 2019.

Il **comma 3**, infine, dispone circa la **copertura degli oneri finanziari**, senza fornirne specifica quantificazione. In particolare, dispone che agli oneri si provveda avvalendosi delle medesime risorse (a valere, in parte, sul Fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e in parte sul Fondo per le esigenze indifferibili) previste per la costituzione del contingente di esperti per la trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 135 del 2018. Si ricorda che tali risorse sono state incrementate di 6 milioni per il 2020, di 8 milioni per il 2021 e di 10 milioni a decorrere dal 2022 dall'articolo 1, comma 399, della legge n. 160 del 2019 (Legge di bilancio 2020).

**Art. 77 (Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici)**

L'articolo autorizza la spesa di **43.5 milioni di euro per il 2020** per consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, di do-



tarsi di **materiali per la pulizia straordinaria dei locali**, nonché di **dispositivi di protezione e igiene personali**.

Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'art. 126.

#### **Art. 78 (Misure in favore del settore agricolo e della pesca)**

L'articolo prevede **numerose misure** in favore del **comparto agricolo e della pesca**.

In particolare, i **commi 1, 1-bis e 1-ter** intervengono, **elevando dal 50 al 70 per cento**, per il solo 2020 e a determinate condizioni, la **percentuale di contributi PAC** di cui può essere richiesto **l'anticipo** da parte delle imprese agricole.

I **commi 1-quater e 1-quinquies** prevedono che le amministrazioni pubbliche possano **posticipare** al momento del saldo le **verifiche** richieste per la conformità dei provvedimenti di elargizione dei sussidi alla **regolarità europea in materia di aiuti di Stato**, alla **regolarità contributiva e fiscale** e alla **conformità alla certificazione antimafia**.

Il **comma 1-sexies** specifica che le **condizioni restrittive** dovute all'emergenza COVID-19 integrano i **casi di urgenza** che legittimano il **pagamento**, fino al 31 dicembre 2020, dei **contributi** derivanti dalla politica agricola comune e nazionali, **anche in assenza dell'informazione antimafia**.

Il **comma 2** istituisce un **Fondo** con risorse pari a 100 milioni di euro per il 2020 per coprire le **spese per gli interessi passivi sui finanziamenti bancari** o per **ristrutturare i debiti** con la copertura dei costi degli interessi sui **mutui maturati nel corso degli ultimi due anni** nonché per sostenere le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura che hanno dovuto sospendere l'attività.

Il **comma 2-bis**, individua come **pratica commerciale sleale vietata** nelle relazioni tra acquirenti e fornitori, ai sensi della **direttiva (UE) 2019/633**, la **subordinazione di acquisto** di prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura a **certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19** né indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi.

Il **comma 2-ter** stabilisce che quanto disposto al comma 2-bis costituisce **norma di applicazione necessaria** per i contratti di compravendita aventi ad oggetto prodotti agroalimentari che si trovano

nel territorio nazionale.

Il comma **2-quater** sanziona la violazione del precedente comma 2-bis con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 60.000 euro**. Essa si applica al contraente, diverso dal consumatore finale, se il fatto non costituisce reato. Nella determinazione della misura della sanzione si farà riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i predetti divieti. La **vigilanza**, **l'accertamento** (anche su segnalazione di qualunque soggetto interessato) e **l'irrogazione** della sanzione amministrativa competono all'ICQRF del MIPAAF. Gli introiti derivanti dalla riscossione delle sanzioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del MIPAAF per il finanziamento di iniziative per il superamento di emergenze e per il rafforzamento dei controlli.

Il **comma 2-quinquies** estende alle imprese agricole la **possibilità di avvalersi degli interventi del Fondo di garanzia**, prevedendo, inoltre, che le organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle imprese delle imprese agricole possano partecipare all'organo competente a deliberare in materia di concessione delle garanzie.

I **commi da 2-sexies a 2-decies** intervengono in materia di adempimenti per la **sorveglianza sanitaria dei lavoratori agricoli**. In particolare, il **comma 2-sexies** prevede che gli adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria possono essere svolti mediante **visita medica preventiva**, effettuata dal medico competente o dal Dipartimento di prevenzione dell'ASL. Il **comma 2-septies** prevede che la visita medica abbia **validità annuale** e permetta al lavoratore di svolgere la prestazione lavorativa anche presso altre imprese agricole che abbiano gli stessi rischi, **senza necessità di ulteriori accertamenti medici**. Il **comma 2-octies** dispone che lo **svolgimento e l'esito della visita medica** debbano essere comprovati da **apposita certificazione** che il datore di lavoro è tenuto ad acquisire in copia. Il **comma 2-novies** dispone che gli **enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo** possano assumere **iniziative** per facilitare l'adempimento degli **obblighi in materia di sorveglianza sanitaria**, anche attraverso la **stipula di apposite convenzioni** tra le aziende sanitarie locali o i medici competenti, le imprese agricole e i lavoratori. Nel caso in cui sia stata stipulata una convenzione, il medico competente non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro; il giudizio di idoneità produce effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati. Da ultimo, il **comma 2-decies**

precisa che agli adempimenti previsti nei commi precedenti si faccia fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 2-undecies** modifica il comma 3-bis dell'articolo 83 del Codice antimafia, imponendo a coloro che beneficiano di **contributi statali per un importo superiore a 5.000 euro**, di fornire idonea **documentazione antimafia**.

I **commi da 2-duodecies a 2-quaterdecies** prevedono che i **prodotti agricoli e alimentari a indicazione d'origine protetta**, inclusi i **prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose**, possano essere sottoposti a **pegno rotativo**. Con l'ausilio di appositi documenti sono individuati i beni oggetto di pegno e quelli sui quali il pegno si intende trasferito (**comma 2-duodecies**). Un **apposito decreto** del Ministro delle Politiche agricole definirà la **tipologia dei registri**, differenziata a seconda dei prodotti, le **modalità di tenuta degli stessi**, la **procedura di registrazione della costituzione ed estinzione del pegno rotativo (comma 2-terdecies)**. Da ultimo, si dispone che al pegno rotativo in esame siano applicabili le disposizioni degli articoli 2786 e seguenti del Codice civile (**comma 2-quaterdecies**).

Il **comma 2-quinquiesdecies** prevede, a favore delle **imprese del settore florovivaistico**, la **sospensione**, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione **fino al 15 luglio 2020**, dei **versamenti delle ritenute alla fonte** e dei **contributi previdenziali e assistenziali**, nonché la **sospensione tra il 1° aprile e il 30 giugno 2020** dei **versamenti IVA**. Tali versamenti dovranno, poi, essere effettuati o in **un'unica soluzione** entro il 31 luglio 2020 o attraverso **rateizzazione dell'importo**, con la prima rata pagabile a decorrere da luglio 2020, e per un totale di 5 rate.

Il **comma 3** dispone che, al fine di assicurare la **distribuzione delle derrate alimentari** per l'emergenza derivante dalla diffusione del virus Covid-19, il **Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti** sia incrementato di **50 milioni di euro per l'anno 2020**, anche a favore delle **aste telematiche**, della logistica della vendita diretta del prodotto ittico alla **grande distribuzione organizzata** e ai punti vendita al dettaglio delle comunità urbane in virtù della chiusura delle aste per l'emergenza da COVID-19 e al fine di sostenere le spese di logistica e magazzinaggio dei prodotti congelati momentaneamente di difficile collocazione sui mercati.

Il **comma 3-bis** autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per la corresponsione dell'incremento di indennità a favore del personale IC-QRF.

Il **comma 3-ter** autorizza le Regioni e le Province autonome ad agevolare **l'utilizzo del latte, dei prodotti e derivati del latte negli impianti di digestione anaerobica** siti nel proprio territorio regionale, derogando, limitatamente al periodo di crisi, alle procedure di autorizzazione previste per **l'uso e la trasformazione delle biomasse**. Agli imprenditori agricoli è consentito, previa autorizzazione dell'Autorità sanitaria competente, l'utilizzo agronomico delle acque reflue addizionate con siero.

Il **comma 3-quater** prevede che, nelle more dell'emergenza sanitaria in atto, i **certificati di idoneità** rilasciati **dagli organismi di certificazione nei confronti dei prodotti biologici e a denominazione protetta** siano rilasciati anche senza procedere alle visite in azienda, sulla base di una valutazione degli stessi organismi in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni per la certificazione.

Il **comma 3-quinquies** apporta un'ulteriore modifica al Codice antimafia, specificando che la **documentazione antimafia** non sia richiesta per i provvedimenti che erogano **aiuti** il cui **valore complessivo non superi i 150.000 euro**.

Il **comma 3-sexies** proroga al **31 dicembre 2020** la **validità dei permessi di soggiorno dei lavoratori stagionali agricoli** in scadenza **tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020**.

Il **comma 3-septies** prevede che vengano disposti, di concerto con le Regioni, i Comuni interessati e le autorità sanitarie, **strumenti di controllo e di intervento sanitario** sugli **alloggi** e sulle **condizioni dei lavoratori agricoli** e dei **braccianti**.

Il **comma 3-octies** stabilisce che il **bando per gli incentivi a favore degli impianti di biogas** gestiti, a determinate condizioni, dagli imprenditori agricoli, sia pubblicato **entro il 30 settembre 2020**.

Il **comma 3-novies** prevede la riprogrammazione delle risorse previste dal programma operativo nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e della pesca, di non diretto interesse.

Il **comma 4** prevede che la **copertura degli oneri** sia disposta a valere sulle risorse finanziarie disposte dall'articolo 126 del decreto-legge in oggetto.

Il **comma 4-bis**, prevede la **concessione di mutui a tasso zero** a favore delle **imprese agricole** ubicate

nei comuni indicati nell'allegato n. 1 al DPCM del 1° marzo 2020; il **comma 4-ter dispone l'istituzione**, a copertura degli oneri di cui al comma 4-bis, di un **Fondo rotativo** con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2020; il comma **4-quater** rinvia ad un **decreto** del Ministero delle Politiche agricole per la definizione dei criteri e delle modalità di concessione dei mutui e il **comma 4-quinquies** reca la relativa disposizione di copertura.

Il **comma 4-sexies** prevede che possano essere **ri-negoziabili i mutui e gli altri finanziamenti** in essere al 1° marzo 2020 richiesti dalle imprese agricole per soddisfare le esigenze di **conduzione e/o miglioramento delle strutture produttive**.

Il **comma 4-septies** prevede la possibilità di **inviare in via telematica la copia per immagine della delega** agli intermediari abilitati a presentare le dichiarazioni all'Agenzia delle entrate, all'INPS, alle Amministrazioni pubbliche locali, alle Università e agli altri Enti erogatori convenzionati con gli intermediari abilitati.

Il **comma 4-octies** dispone che la sospensione prevista dall'articolo 103 del provvedimento in esame (*Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza*) si applichi anche ai certificati di abilitazione alla vendita, di abilitazione e dell'attività di consulente e **all'acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari**.

Il **comma 4-novies** dispone, infine, che le **agevolazioni del Fondo rotativo per il sostegno delle imprese e gli investimenti in ricerca** venga esteso agli investimenti realizzati dalle imprese della **filiera avicola**, nel limite di 100 milioni di euro per il 2020.

#### **Art. 79 (Misure urgenti per il trasporto aereo)**

L'articolo riconosce **l'epidemia da COVID-19 come calamità naturale ed evento eccezionale per il settore del trasporto aereo**, prevedendo **misure compensative** dei danni subiti per le imprese di trasporto aereo di passeggeri che esercitano oneri di servizio pubblico (**commi 1 e 2**); inoltre, in considerazione della particolare situazione determinatasi con l'emergenza COVID-19, per Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A., autorizza la **costituzione di una nuova società pubblica**, o interamente controllata dal MEF, o a prevalente partecipazione pubblica, autorizzando espressamente il Commissario straordinario a porre in essere ogni atto a ciò necessario o conseguen-

te (**commi da 3 a 8**).

#### **Art. 80 (Incremento della dotazione dei contratti di sviluppo)**

L'articolo autorizza la spesa di **ulteriori 400 milioni di euro per il 2020** per la **concessione delle agevolazioni** previste nell'**ambito dei "contratti di sviluppo"**, introdotti nell'ordinamento dall'art. 43 del D.L. n. 112/2008 per favorire la **realizzazione di investimenti di rilevanti dimensioni**, proposti da imprese italiane ed estere, nei **settori industriale, turistico e commerciale**.

#### **Art. 81 (Misure urgenti per lo svolgimento della consultazione referendaria nell'anno 2020)**

L'articolo proroga il **termine ultimo** per l'indizione del referendum ex art. 138 Cost. sul testo della legge costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari, prevedendo che la consultazione referendaria sia indetta entro **240 giorni** (anziché 60) dalla comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum sulla legittimità del referendum (*poiché tale comunicazione è avvenuta il 23 gennaio 2020, il referendum potrà essere indetto entro il 19 settembre 2020*).

#### **Art. 82 (Misure destinate agli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche)**

Il **comma 1** dispone che, fermo restando gli obblighi derivanti dal DL n. 21/2012 in materia di **poteri speciali nei settori strategici**, e le relative prerogative conferite da esso al Governo, nonché quanto disposto dall'articolo 4-bis, comma 3, del DL n. 105/2019 in materia di **poteri speciali nei settori di rilevanza strategica**, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 30 giugno 2020, siano stabilite le misure previste di seguito, al fine di far fronte alla **crescita dei consumi dei servizi** e del **traffico sulle reti di comunicazioni elettroniche**.

Il comma 2 dispone che le imprese che svolgono **attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche** - autorizzate ai sensi del Capo II del Titolo II del Codice delle comunicazioni elettroniche recante la normativa in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico - intraprendano misure e svolgano ogni utile iniziativa atta a **potenziare le infrastrutture** e a **garantire il funzionamento delle reti e l'operatività**

### e continuità dei servizi.

Il **comma 3** dispone che le imprese fornitrici di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico adottino tutte le **misure necessarie** per **potenziare** e **garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza**.

Il **comma 4** prevede che le **imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche** soddisfino **qualsiasi richiesta ragionevole di miglioramento della capacità di rete e della qualità del servizio** da parte degli **utenti**, dando priorità alle richieste provenienti dalle **strutture e dai settori ritenuti prioritari** dall'unità di emergenza della Presidenza del Consiglio dei ministri o dalle unità di crisi regionali.

Inoltre, il comma 5 precisa che le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico siano **imprese di pubblica utilità** e assicurino **interventi di potenziamento e manutenzione della rete** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei protocolli di sicurezza anti-contagio.

Da ultimo, il **comma 6** dispone che le misure straordinarie di cui ai predetti commi 2, 3 e 4 siano comunicate all'AGCOM, che provvede a modificare o integrare il quadro regolamentare vigente, laddove ciò sia necessario al perseguimento delle finalità di cui al presente articolo e nel rispetto delle proprie competenze. La disposizione reca altresì la clausola di invarianza finanziaria.

**Art. 83 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare)**

L'articolo detta disposizioni urgenti per contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica sullo **svolgimento delle attività giudiziarie civili e penali**.

Nello specifico, il **comma 1** dispone che **dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020** le **udienze dei procedimenti civili e penali** pendenti presso tutti gli uffici giudiziari siano rinviate d'ufficio a **data successiva al 15 aprile 2020**.

Il **comma 2** prevede che, **dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020**, sia sospeso il **decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali**. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la **fase delle indagini preliminari**, per l'**adozione di provvedi-**

**menti giudiziari** e per il **deposito della loro motivazione**, per la **proposizione degli atti introduttivi del giudizio** e dei **procedimenti esecutivi**, per le **impugnazioni** e, in genere, **tutti i termini procedurali**. Nel caso in cui il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono poi sospesi, per la stessa durata di cui sopra, i termini per la **notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie** e il termine di 90 giorni dalla notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di **mediazione** (ex art. 17-bis, co. 2, D.lgs. n. 546/1992).

Il **comma 3** individua poi una **serie di controversie e procedimenti**, caratterizzati da **urgenza**, per i quali non si applica la disciplina del rinvio e della sospensione dei termini di cui ai commi precedenti. Pertanto, non possono essere rinviate le udienze civili, né sospesi i termini (**lett. a**):

- nelle cause di competenza del **tribunale per i minorenni**, relative alle **dichiarazioni di adottabilità**, ai **minori stranieri non accompagnati**, ai **minori allontanati dalla famiglia** e alle **situazioni di grave pregiudizio**;
- nelle **cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari** derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
- nei procedimenti per l'**adozione di provvedimenti in materia di tutela**, di **amministrazione di sostegno**, di **interdizione**, di **inabilitazione**, purché tali provvedimenti risultino motivatamente indifferibili e sempre che l'esame diretto della persona non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
- nei procedimenti di **convalida del trattamento sanitario obbligatorio**;
- nei procedimenti **sull'interruzione di gravidanza**;
- nei procedimenti per l'**adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari**;
- nei procedimenti di **convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento** di cittadini extracomunitari e dell'Unione europea;

- nei procedimenti per ottenere **l'esecuzione provvisoria della sentenza civile impugnata in appello** o in **Cassazione**;
- udienze relative ad alcuni procedimenti elettorali;
- udienze civili quando l'autorità giudiziaria dichiara l'urgenza della trattazione per evitare un **grave pregiudizio alle parti**.

Non possono essere rinviate le udienze penali né sospesi i termini in relazione ai seguenti procedimenti **(lett. b)**:

- di **convalida dell'arresto o del fermo**;
- nei quali nel periodo di sospensione scadebbero i **termini di custodia cautelare**;
- nei quali è stata richiesta o già applicata una **misura di sicurezza detentiva**;
- nei procedimenti di convalida dell'ordine di **allontanamento dalla casa familiare**;
- nei procedimenti relativi al **mandato di arresto europeo**;
- procedimenti di **estradizione**.

In particolare, in relazione alle **udienze penali**, si procede al rinvio delle stesse a meno che l'imputato, il detenuto o i loro difensori chiedano espressamente di svolgere l'udienza. Ciò vale per le udienze relative ai seguenti procedimenti:

- procedimenti a carico di detenuti, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative;
- procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;
- procedimenti relativi a misure di prevenzione.

In base a quanto previsto dalla **lettera c)**, non possono essere rinviate le udienze penali quando sia necessario assumere **prove indifferibili** attraverso **incidente probatorio** (ex art. 392 c.p.p.). In tal caso, la dichiarazione di urgenza deve essere fatta dal giudice, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

Il **comma 3-bis**, relativo ai **procedimenti penali in Cassazione**, stabilisce che:

- la richiesta di tenere comunque l'udienza penale, nei casi previsti dal comma 3, lett. b), può essere avanzata esclusivamente dal **difensore** che rappresenta detenuti, impu-

tati o proposti dinanzi alla Suprema Corte;

- il **termine di prescrizione** è sospeso per i procedimenti pervenuti alla cancelleria della Cassazione nel periodo tra il **9 marzo ed il 30 giugno 2020**. Per tali procedimenti, il termine resterà sospeso fino alla data dell'udienza di trattazione e, comunque, **non oltre il 31 dicembre 2020**.

Il **comma 4** specifica che nei **procedimenti penali** i cui termini processuali siano sospesi, per effetto del comma 2, siano altresì sospesi, fino alla medesima data il decorso del termine di prescrizione del reato e i termini di durata massima della custodia cautelare e delle misure coercitive in genere.

Il **comma 5** consente ai capi degli uffici giudiziari di adottare da subito, per le attività giudiziarie non sospese, le misure organizzative per prevenire gli assembramenti e dunque la diffusione del virus, come disciplinate dal comma 7.

Il **comma 6** demanda ai capi degli uffici giudiziari, sentita l'autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, l'adozione di **misure organizzative** volte a consentire la **trattazione degli affari giudiziari** nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie dettate per prevenire la diffusione del virus COVID-19, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone. Tali misure organizzative dovranno essere introdotte e rispettate dal 16 aprile 2020 fino al 30 giugno 2020.

Il **comma 7** elenca le **misure organizzative** che potranno essere adottate dai capi degli uffici giudiziari (l'elencazione riprende sostanzialmente quella contenuta nell'art. 2 del DL n. 11/2020, oggetto di contestuale abrogazione):

- limitazione dell'**accesso del pubblico agli uffici giudiziari**, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgere attività urgenti;
- limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'**orario di apertura al pubblico degli uffici**, ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la **chiusura al pubblico**;
- **regolamentazione dell'accesso ai servizi**, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
- adozione di linee guida vincolanti per la **fisazione e la trattazione delle udienze**;

- **celebrazione a porte chiuse di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e delle udienze civili pubbliche;**
- possibilità di svolgere le **udienze civili** - che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, mediante collegamenti da remoto;
- previsione del possibile ulteriore rinvio delle udienze civili e penali **a data successiva al 30 giugno 2020**, nel rispetto delle esclusioni previste dal comma 3;
- possibilità, per le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori di procedere con lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;
- possibilità di svolgimento da remoto dell'**attività degli ausiliari del giudice**, purché siano salvaguardati il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti;

Il **comma 7-bis** disciplina, tra il 16 aprile e il 31 maggio, gli incontri tra genitori e figli che debbano svolgersi in spazio neutro e alla presenza dei servizi sociali.

In base al **comma 8**, se l'adozione delle misure organizzative per il contenimento del contagio preclude la possibilità di presentare una domanda giudiziale, la **decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza** dei relativi diritti è **sospesa** finché perdurano le misure stesse.

Il **comma 9** prevede la **sospensione del corso della prescrizione** e di **alcuni termini processuali** - riguardanti la custodia cautelare, il riesame di ordinanze che dispongono misure coercitive e le impugnazioni relative a provvedimenti di confisca dei beni sequestrati ai sensi del codice antimafia - per il tempo in cui il processo è rinviato e, in ogni caso, **non oltre il 30 giugno 2020**.

Il **comma 10** prevede che, nei procedimenti nei quali le udienze siano rinviate per effetto delle predette norme, non si tenga conto, ai fini del computo del termine di durata ragionevole del processo, del periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno.

Il **comma 11** prevede, **dal 9 marzo 2020 fino al 30 giugno 2020**, l'**obbligo del deposito telematico**

da parte del difensore di **ogni atto e dei documenti** che si offrono in comunicazione, anche con riguardo ai procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione. Gli obblighi di **pagamento del contributo unificato**, nonché l'**anticipazione forfettaria**, connessi al deposito degli atti con le modalità telematiche, sono assolti con **sistemi telematici di pagamento** anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5 del CAD (ossia pagoPA).

Il **comma 11-bis** intende consentire il **processo telematico civile in Corte di cassazione**, dall'entrata in vigore della legge di conversione fino al 30 giugno 2020. **In particolare**, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati potrà avvenire in modalità telematica e il contributo unificato essere assolto con i predetti sistemi telematici di pagamento.

Il **comma 12** prevede che, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la **partecipazione a qualsiasi udienza** da parte di detenuti, internati o imputati in stato di custodia cautelare sa assicurata mediante **videoconferenze o collegamenti da remoto** individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

Il **comma 12-bis** consente, dal 9 marzo al 30 giugno, che si tengano, con collegamenti da remoto, le **udienze penali** che non richiedono la presenza di soggetti diversi da PM, parti e difensori, ausiliari del giudice, polizia giudiziaria, interpreti consulenti e periti. La disposizione individua poi alcune misure per garantire che lo svolgimento dell'udienza consenta il rispetto del **principio del contraddittorio**.

Il **comma 12-ter** riguarda i **procedimenti penali in Cassazione** e disciplina la **trattazione dei ricorsi in camera di consiglio e in pubblica udienza**.

Il **comma 12-quater** consente, nella fase delle **indagini preliminari**, limitatamente al periodo dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il compimento di atti tramite collegamenti da remoto.

Il **comma 12-quinquies** disciplina lo svolgimento da remoto delle **deliberazioni collegiali per i procedimenti**, sia penali che civili, **non sospesi**, prevedendo che, dal 9 marzo e fino al 30 giugno, le camere di consiglio possano essere tenute con modalità da remoto.

I **commi da 13 a 15** intervengono sul **processo penale telematico** autorizzando tutti gli uffici giudiziari all'utilizzo del **Sistema di notificazioni e comuni-**

**cazioni telematiche penali**, anche senza procedere alle preventive verifiche imposte dalla disciplina vigente (**comma 15**). In particolare, il **comma 13** prevede che le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali oggetto del presente articolo dovranno essere effettuate attraverso tale Sistema di notificazioni o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il **comma 14** dispone che, quando le predette comunicazioni e notificazioni siano indirizzate agli imputati e alle altre parti, le stesse si intendono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio.

I **commi 16 e 17** intervengono con **misure di prevenzione del contagio** in ambito penitenziario. Nello specifico, il **comma 16** dispone che, dal 9 marzo al 22 marzo 2020, negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni i **colloqui** dei detenuti, internati e imputati con i congiunti o con altre persone siano svolti a distanza, ove possibile, mediante **apparecchiature e collegamenti** di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile, o **mediante corrispondenza telefonica**. Il **comma 17** consente poi al magistrato di sorveglianza di sospendere, tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, la concessione dei permessi premio e del regime di semilibertà.

Il **comma 18** proroga, fino al 30 giugno 2020, le **sessioni delle Corti di assise** e delle **Corti di assise di appello** che siano in corso al 18 marzo 2020.

Il **comma 19** prevede che per il 2020 le **elezioni per il rinnovo dei componenti del consiglio giudiziario** e del **consiglio direttivo della Corte di cassazione** avranno luogo nei giorni 4 e 5 ottobre 2020.

Il **comma 20**, come modificato nel corso dell'esame in Senato, sospende, dal 9 marzo al 15 aprile, i termini per lo svolgimento delle **attività di mediazione e di negoziazione assistita**, nonché di **ogni procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie** quando tali procedimenti siano stati promossi o risultino comunque pendenti tra il 9 marzo e il 15 aprile.

Il **comma 20-bis** disciplina, per il periodo dal 9 marzo al 30 giugno, anche nei procedimenti di **risoluzione stragiudiziale delle controversie**, l'impiego di procedure telematiche con incontri mediante sistemi di videoconferenza.

Il **comma 20-ter** prevede una **modalità semplificata di sottoscrizione della procura alle liti** per i procedimenti civili, in base alla quale la parte può apporre la propria sottoscrizione anche su un documento analogico, da trasmettere al difensore insieme alla copia di un documento di identità in corso di validità.

Il **comma 21** stabilisce che le presenti disposizioni si applichino anche ai procedimenti relativi alle **commissioni tributarie, alla magistratura militare** e a tutti i procedimenti relativi alle **giurisdizioni speciali** non contemplate dal decreto-legge.

Infine, il **comma 22** - che abroga gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11 - è stato soppresso nel corso dell'esame in Senato ed assorbito dalla previsione dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione che, al comma 1-bis, prevede l'integrale abrogazione tanto del decreto-legge n. 9 del 2020 quanto del decreto-legge n. 11 del 2020, con la salvezza degli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi provvedimenti.

#### **Art. 84 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti in materia di giustizia amministrativa)**

L'articolo stabilisce misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in materia di **giustizia amministrativa**, prevedendo, oltre al rinvio delle udienze pubbliche e camerale a data successiva al 15 aprile 2020, anche misure organizzative.

Nello specifico, il **comma 1** prevede la **sospensione di tutti i termini** relativi al **processo amministrativo** dall'8 marzo al 15 aprile 2020. Le udienze pubbliche e camerale dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa, fissate in tale periodo temporale, sono quindi rinviate d'ufficio a data successiva.

Inoltre, il **comma 2**, in deroga a quanto previsto dal comma 1, prevede che tutte le **controversie** - fissate nel periodo compreso tra il 6 aprile e il 15 aprile 2020 - **per la trattazione**, sia in udienza pubblica che in udienza camerale, passano **in decisione sulla base degli atti**, a condizione che ne facciano congiunta richiesta tutte le parti costituite. Tale richiesta deve essere depositata entro il termine perentorio di due giorni liberi prima dell'udienza ed entro lo stesso termine le parti possono depositare brevi note.

Il **comma 3** demanda ai presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, al presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e ai presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate, l'adozione di **misure organizzative** per consentire il **rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie** fornite dal Ministero della Salute, anche di intesa con le Regioni, al fine di evitare **assembramenti** all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone. Si precisa che tali misure debbano essere adottate sentiti l'autorità sanitaria regionale e il **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati** della città ove ha sede l'Ufficio, e in coerenza con le eventuali disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente del Consiglio di Stato o dal Segretariato generale della giustizia amministrativa per quanto di rispettiva competenza.

Ai sensi del **comma 4**, tali misure possono comprendere:

- la **limitazione dell'accesso** agli uffici giudiziari ai soli soggetti che debbono svolgere attività urgenti;
- la **limitazione dell'orario di apertura al pubblico** degli uffici o in ultima istanza e solo per i servizi che non erogano servizi urgenti, la **sospensione dell'attività di apertura al pubblico**;
- la **predisposizione di servizi di prenotazione** per l'accesso ai servizi, anche per via telefonica o telematica, assicurando che l'accesso degli utenti sia scaglionato per orari fissi e siano evitate forme di assembramento;
- l'**adozione di direttive vincolanti** per la fissazione e la trattazione delle udienze, coerenti con le eventuali disposizioni dettate dal presidente del Consiglio di Stato;
- il **rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020**, assicurando in ogni caso la trattazione con priorità, anche mediante una ricalendarizzazione delle udienze, fatta eccezione per le udienze e camere di consiglio cautelari, elettorali, e per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In tal caso, la dichiarazione di urgenza deve essere fatta dai presidenti con decreto non impugnabile.

Il **comma 5** dispone che **fino al 30 giugno 2020** tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in

udienza camerale sia in udienza pubblica, **passano in decisione**, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati. Le parti possono presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione.

Secondo quanto previsto dal **comma 6**, il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario mediante collegamenti da remoto. Il luogo dal quale si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti.

Per quanto riguarda gli effetti prodotti dai provvedimenti recanti misure organizzative di cui ai commi 3 e 4, è prevista la **rimessione in termini delle parti**, qualora abbiano determinato la decadenza da facoltà processuali (**comma 7**), e la **sospensione dei termini di prescrizione e decadenza**, qualora ne sia derivato impedimento per l'esercizio di diritti (**comma 8**).

Il **comma 9** precisa che del **periodo di sospensione** (tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020) non si tenga conto ai fini della **durata ragionevole del processo**.

Il **comma 10** interviene sulla disciplina relativa al **processo amministrativo telematico**, stabilendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche, debba essere depositata, **anche a mezzo del servizio postale**, almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l'attestazione di conformità al relativo deposito telematico. E' poi sospeso l'obbligo di deposito cartaceo dall'8 marzo e fino al 30 giugno 2020.

Infine, nel corso dell'esame presso il Senato, è stato **soppresso il comma 11**, che disponeva l'abrogazione dell'articolo 3 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11. Si tratta di una modifica collegata alla contestuale previsione, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dell'integrale abrogazione del decreto-legge n. 11 del 2020, con la salvezza degli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto.

**Art. 85 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti in materia di giustizia contabile)**

L'articolo reca misure urgenti finalizzate a contenere gli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in materia di **giustizia contabile**.

In particolare, il **comma 1** prevede che anche a



tutte le **funzioni svolte dalla Corte dei Conti** si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 83 e 84 del presente provvedimento sul **rinvio d'ufficio** di tutte le udienze e sulla sospensione dei termini.

Il **comma 2** stabilisce che, dall' 8 marzo al 30 giugno 2020, i vertici degli uffici territoriali e centrali possano, sentiti l'autorità sanitaria regionale e, per le attività giurisdizionali, il **Consiglio dell'ordine degli avvocati** della città ove ha sede l'Ufficio, adottare misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici e contatti ravvicinati tra persone.

Il **comma 3** elenca le misure a disposizione dei vertici degli uffici per evitare assembramenti, e dunque:

- la **limitazione dell'accesso del pubblico**, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;
- la **limitazione**, sentito il dirigente competente, **dell'orario di apertura al pubblico degli uffici** ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la **chiusura al pubblico**;
- la predisposizione di **servizi di prenotazione per l'accesso ai servizi**, anche per via telefonica o telematica, affinché l'accesso degli utenti sia scaglionato per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
- **l'adozione di linee guida vincolanti** per la trattazione delle udienze o delle adunanze coerenti con le disposizioni di coordinamento dettate dal presidente della Corte dei conti, ivi inclusa la eventuale celebrazione a porte chiuse;
- la **possibilità di svolgere le udienze mediante collegamenti da remoto**, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione all'udienza ovvero all'adunanza;
- **l'ulteriore rinvio d'ufficio delle udienze**, a data successiva al 30 giugno, a meno che si tratti di cause la cui ritardata trattazione possa produrre un grave pregiudizio alle parti.

Il **comma 4** prevede che, in caso di rinvio, con riferimento a tutte le attività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla Corte dei conti, i termini in corso alla data dell'8 marzo 2020 e che scadono entro il 30 giugno 2020, siano sospesi e riprendono a decorrere dal 1° luglio 2020. A decorrere dall'8 marzo 2020 si intendono sospesi anche i termini connessi alle attività istruttorie pre-processuali, alle prescrizioni in corso ed alle attività istruttorie e di verifica relative al controllo.

Il **comma 5** semplifica **il procedimento monocratico** presso la giustizia contabile, prevedendo che dal 15 aprile 2020 fino al 30 giugno 2020, tutte le **controversie pensionistiche** fissate per la trattazione innanzi al giudice contabile in sede monocratica, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, **passano in decisione senza discussione orale**, sulla base degli atti depositati. Si precisa poi che la decisione sulla base degli atti sia esclusa nel caso in cui una delle parti faccia richiesta della discussione orale.

Il **comma 6** stabilisce che la **sospensione dei termini** non operi con riguardo al **controllo preventivo di legittimità**. Inoltre, fino al 30 giugno 2020, il collegio delle Sezioni riunite della Corte dei Conti, in sede di controllo, è composto dal presidente di sezione preposto al coordinamento e da dieci magistrati, individuati, tenendo conto delle materie, con specifici provvedimenti del presidente della Corte dei conti.

Il **comma 7** prevede che nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviate, non si tenga conto del periodo di sospensione ai fini della durata ragionevole del processo.

Il **comma 8** - che abroga l'articolo 4 del decreto-legge n. 11 del 2020 - è stato **soppresso**, essendo stato contestualmente prevista, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, l'integrale abrogazione del decreto-legge n. 11 del 2020, con la salvezza degli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto.

Infine, il **comma 8-bis** prevede che, fino al 30 giugno 2020, i decreti del Presidente della Corte dei conti con cui sono stabilite le regole tecniche ed operative per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle attività di controllo e nei giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei conti, acquistino efficacia dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Le udienze, le adunanze e le camere di consiglio possono essere svolte mediante **collegamento da remoto**, anche in deroga alla

legislazione vigente, secondo le modalità tecniche definite ai sensi dell'art. 6 (*Digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attività*) del Codice di giustizia contabile (D.Lgs. n. 174 del 2016).

**Art. 86 (Misure urgenti per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID-19)**

L'articolo autorizza la spesa **20 milioni di euro nell'anno 2020**, per il **ripristino della funzionalità e garantire le condizioni di sicurezza degli istituti penitenziari danneggiati** a causa delle proteste dei detenuti in relazione alla diffusione epidemiologica del Covid-19. Ai sensi del **comma 2**, per la realizzazione dei relativi interventi è autorizzata l'esecuzione dei lavori con le procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile, di cui all'articolo 163 del Codice degli appalti (D.Lgs. n. 50 del 2016).

Il **comma 3** reca la copertura finanziaria degli oneri.

**Art. 86-bis (Disposizioni in materia di immigrazione)**

L'articolo reca una serie di disposizioni relative **all'accoglienza degli immigrati** in considerazione delle esigenze correlate allo stato di emergenza.

In particolare, il **comma 1** autorizza, fino al 31 dicembre 2020, la **prosecuzione dei progetti di accoglienza** in essere attivati dagli enti locali nell'ambito del **Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI)** in considerazione della situazione straordinaria derivante dallo stato di emergenza.

Il **comma 2** prevede che, fino al termine dello stato di emergenza, gli stranieri possano rimanere nei centri di accoglienza che li ospitano, anche se sono venute meno le condizioni di permanenza, previste dalle disposizioni vigenti, nelle medesime strutture.

Il **comma 3** prevede che le strutture del SIPROIMI, se disponibili, possano essere utilizzate, fino al termine dell'emergenza, per accogliere i **richiedenti protezione internazionale** e dei **titolari di protezione umanitaria**, sottoposti al periodo di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Inoltre, gli enti locali titolari del progetto di accoglienza

possono usare, se disponibili e sempre fino al termine dell'emergenza, le strutture ai fini dell'accoglienza di **persone in stato di necessità**.

Il **comma 4** riconosce ai prefetti la facoltà di **modificare i contratti in essere per lavori, servizi o forniture supplementari** in determinate strutture di accoglienza, al solo fine di assicurare la tempestiva adozione di misure dirette al contenimento della diffusione del COVID-19, e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Il **comma 5** dispone in ordine alla **quantificazione dei maggiori costi** derivanti dalla possibilità di prolungare la permanenza nei centri, pari complessivamente a **42.354.072 euro**. Alla copertura si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche utilizzando le risorse accertate nell'esercizio finanziario 2019, derivanti dalla razionalizzazione della spesa.

**Art. 87 (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali)**

L'articolo stabilisce che, per il periodo dello stato di emergenza, il **lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa delle pubbliche amministrazioni**, le quali limiteranno la presenza sul posto di lavoro esclusivamente per assicurare le attività indifferibili e non altrimenti erogabili.

Nello specifico, il **comma 1** stabilisce che il **periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva**, dai **dipendenti delle pubbliche amministrazioni** dovuta al COVID-19, sia equiparato al **periodo di ricovero ospedaliero**.

La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso **strumenti informatici** nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi, l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 - secondo cui il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa - non trova applicazione.

Il **comma 3** prevede che, qualora non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile, e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, imposti dai provvedimenti di contenimento e gestione dell'emergenza epide-

miologica da COVID-19, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle **ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti**, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente **esentare il personale dipendente dal servizio**: in tal caso, il periodo di esenzione costituisce **servizio prestato a tutti gli effetti di legge**, prevedendosi comunque l'equiparazione del periodo trascorso in esenzione" al servizio prestato, ai fini degli effetti economici e previdenziali. È comunque escluso il **riconoscimento dell'indennità sostitutiva di mensa**, ove prevista.

Il **comma 3-bis esclude**, per i dipendenti delle suddette pubbliche amministrazioni, i **periodi di assenza dal servizio per ricovero ospedaliero in strutture del Servizio sanitario nazionale** per l'erogazione delle **prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA)**, dall'applicazione della norma di limitazione della misura del trattamento economico per i primi dieci giorni di assenza per malattia.

Il **comma 3-ter** stabilisce che la **valutazione degli apprendimenti, periodica e finale**, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell'emergenza da COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, e comunque per l'anno scolastico 2019/2020, produca **gli stessi effetti delle attività previste** per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal dal d.lgs. 62/2017, per le scuole del primo ciclo, e dal D.P.R. 122/2009, per la scuola secondaria di secondo grado.

In base a quanto stabilito dal **comma 4**, gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonché le autorità amministrative indipendenti, comprese la CONSOB e la COVIP, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento ai principi di cui all' articolo in esame.

Secondo quanto previsto dal **comma 4-bis**, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019 o ad una data antecedente stabilita con DPCM, e comunque non oltre il 30 settembre 2020, i dipendenti delle suddette amministrazioni pubbliche possono cedere, in tutto o in parte, i **riposi e le ferie** maturati fino al 31 dicembre 2019, **ad altro dipendente della medesima amministrazione** di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o al diverso profilo posseduto.

Il **comma 5** prevede la **sospensione per sessanta giorni**, a decorrere dalla data di entrata in vigore

del decreto, dello **svolgimento delle procedure concorsuali** per l'accesso al pubblico impiego, con esclusione delle procedure nelle quali la valutazione dei candidati avviene esclusivamente su base curriculare o in modalità telematica.

Il **comma 6**, fuori dei casi di assenza dal servizio per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta a COVID-19, consente ai responsabili di livello dirigenziale di uffici e reparti delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di dispensare temporaneamente dalla presenza in servizio il relativo personale.

Il **comma 7** reca alcune disposizioni circa la licenza straordinaria, il congedo straordinario o la malattia del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente dal servizio per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta a COVID-19.

Infine, il **comma 8** specifica che per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, agli accertamenti diagnostici funzionali all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 - sull'equiparazione con il ricovero ospedaliero del **periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva** - provvedano gli specifici servizi sanitari competenti.

**Art. 87-bis (Misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico)**

L'articolo è volto a **promuovere il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni**, aumentando le **forniture di personal computer portatili e tablet**. A tal fine viene modificata la **normativa che ne regola gli acquisti attraverso la Consip**.

**Nello specifico**, il **comma 1** prevede l'**aumento delle quantità massime** previste dalle vigenti **convenzioni-quadro** di Consip per la **fornitura di personal computer portatili e tablet**, nella misura del **50% del valore iniziale delle convenzioni**. È quindi fatta salva la **facoltà di recesso dell'aggiudicatario** in relazione a tale incremento (da esercitare entro 15 giorni dalla comunicazione della modifica da parte della stazione appaltante).

In base a quanto previsto dal **comma 2**, nel caso l'aggiudicatario eserciti la **facoltà di recesso** o qualora le quantità disponibili a seguito dell'incremento del valore contrattuale **non siano comunque sufficienti** a fare fronte all'incremento del fabbisogno delle amministrazioni, la Consip può avvalersi di una **procedura semplificata**, fino al 30 settembre 2020, per la **stipula di nuovi accordi-quadro e convenzioni-quadro** per la **fornitura di personal computer portatili e tablet**. In particolare, si prevede la possibilità di svolgere procedure negoziate senza pubblicazione dei bandi di gara:

- **interpellando progressivamente gli operatori economici** che hanno presentato offerte nell'ambito della procedura indetta da Consip per la conclusione della vigente Convenzione relativa alla fornitura di personal computer portatili e tablet, alle stesse condizioni contrattuali del miglior offerente;
- selezionando **almeno tre operatori economici** da consultare tra gli operatori ammessi alla pertinente categoria del sistema dinamico di acquisizione gestito da Consip.

Il **comma 3** dispone che, nei casi di cui al comma precedente, le **offerte** possano essere presentate sotto **forma di catalogo elettronico**, mentre la raccolta delle relative informazioni possa avvenire con **modalità completamente automatizzate**.

Il **comma 4** specifica che alle **procedure negoziate senza pubblicazione dei bandi di gara**, le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico possano accedere **previa attestazione della necessità e urgenza** di acquisire le relative dotazioni al fine di poter adottare le misure di lavoro agile per il proprio personale.

Infine, il **comma 5** dispone **l'operatività a regime della disposizione** secondo cui le pubbliche amministrazioni adottano **misure organizzative volte all'attuazione del lavoro agile**, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della [legge n. 124/2015 \(Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche\)](#).

#### **Art. 88 (Rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura)**

Al comma 1 prevede che a decorrere dalla data di adozione e entrata in vigore del DPCM 8 marzo 2020, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai **contratti di ac-**

**quisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.**

Al comma 2 si prevede che i soggetti acquirenti presentino, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero dalla diversa data previsto al comma 3, apposita **istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell'evento**, anche per il tramite dei **canali di vendita** da quest'ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto. L'organizzatore dell'evento, verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione e, conseguentemente, l'inutilizzabilità del titolo di acquisto oggetto dell'istanza di rimborso, provvede alla **emissione di un voucher** di pari importo al **titolo di acquisto**, da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Al comma 3 si prevede che quanto previsto ai commi 1 e 2 si applichi fino alla **data di efficacia delle misure previste dal DPCM 8 marzo 2020** e da eventuali ulteriori decreti attuativi emanati. In tali ultimi casi, il termine utile alla presentazione dell'istanza di cui al comma 2 decorre dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti successivamente adottati.

#### **Art. 88-bis (Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici)**

Al comma 1 prevede che, al verificarsi di determinate circostanze elencate e connesse all'emergenza epidemiologica, con riferimento a diverse tipologie di **contratti di trasporto**, di **soggiorno** e di **pacchetto turistico**, si applichi la disciplina in materia di **impossibilità totale della prestazione** recata dall'art. 1463 del codice civile. In tali casi, quindi, la parte liberata dalla prestazione non può chiedere **il corrispettivo** e deve **restituire quanto già ricevuto**. Le circostanze elencate, per le quali ricorre l'impossibilità della prestazione, riguardano i casi di **quarantena, permanenza domiciliare fiduciaria** con sorveglianza attiva, ricovero, **divieto di allontanamento**, nonché i casi di **impossibilità a raggiungere destinazioni all'estero**. La norma si applica alle prestazioni dovute in relazione a **contratti di trasporto** aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestri, nonché ai contratti **di soggiorno**, ai contratti **di pacchetto turistico**. In particolare si tratta dei:

- a) contratti - da eseguirsi nel periodo di quarantena o permanenza domiciliare - stipulati dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza

attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 3 del DL 6/2020 e dell'art. 2 del DL 19/2020;

- b) contratti stipulati da soggetti destinatari dei provvedimenti di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai D.P.C.M. adottati ai sensi dei su citati decreti-legge, da eseguirsi nei periodi di efficacia di tali decreti;
- c) contratti da eseguirsi nel periodo di quarantena, permanenza domiciliare o ricovero - sottoscritti da soggetti risultati positivi al virus COVID-19 nei confronti dei quali è disposta la quarantena oppure la permanenza domiciliare fiduciaria, con sorveglianza attiva, ovvero il ricovero presso strutture sanitarie;
- d) contratti stipulati dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai D.P.C.M. adottati in attuazione dei decreti legge su ricordati da eseguirsi nei periodi di efficacia di tali decreti;
- e) contratti sottoscritti da soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del DL n. 6 del 2020 e dell'articolo 2 del DL n. 19 del 2020, da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;
- f) contratti sottoscritti dai soggetti intestatari di titolo di viaggio o acquirenti di pacchetti turistici, acquistati in Italia, aventi come destinazione Stati esteri dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della emergenza epidemiologica in atto.

Il comma 2 prevede ai fini del **rimborso**, il soggetto interessato debba **comunicare al vettore o alla struttura** ricettiva o all'organizzatore di pacchetti turistici il ricorrere di una delle situazioni sopra

elencate allegando la documentazione comprovante il titolo di viaggio o la prenotazione di soggiorno o il contratto di pacchetto turistico e, nel caso della lettera e), la documentazione che attesti la partecipazione programmata ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi. Il termine temporale per effettuare la comunicazione è di 30 giorni: dalla cessazione delle situazioni di cui alle lettere da a) a d); dall'annullamento o sospensione o rinvio del concorso, della procedura selettiva o degli altri eventi di cui alla lettera e); dalla data prevista per la partenza nei casi di viaggi o soggiorni con destinazione estera dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo di cui alla lettera f).

Il comma 3 prevede che entro 30 giorni dalla comunicazione dell'interessato, **il vettore o la struttura ricettiva** procedano al **rimborso del corrispettivo** versato per il titolo di viaggio e per il soggiorno ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dalla data di emissione.

Il comma 4 prevede, per i **contratti stipulati** dai soggetti di cui al comma 1, che il **diritto di recesso** possa essere esercitato dal vettore, previa comunicazione tempestiva all'acquirente, quando le prestazioni non possono essere eseguite in ragione di provvedimenti adottati dalle autorità nazionali, internazionali o di stati esteri, a causa dell'emergenza epidemiologica in atto. In tali casi il vettore ne dà tempestiva comunicazione all'acquirente e entro i successivi trenta giorni, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio oppure all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Il comma 5 consente alle strutture ricettive che hanno sospeso o cessato l'attività, in tutto o in parte, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in alternativa, di offrire all'acquirente un **servizio sostitutivo di qualità equivalente**, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo, procedere al rimborso del prezzo o, infine, emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

Il comma 6 consente ai soggetti di cui al comma 1 l'esercizio del **diritto di recesso** dai **contratti di pacchetto turistico** da eseguire nei periodi di **ricovero**, di **quarantena** con sorveglianza attiva, di **permanenza domiciliare fiduciaria** con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio o negli Stati dove è

impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19. In tali casi l'organizzatore, in alternativa al rimborso, può offrire al viaggiatore un **pacchetto sostitutivo** di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure può procedere al rimborso o, altrimenti, può emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. Il rimborso è corrisposto e il **voucher** è emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio.

Il comma 7 consente agli organizzatori di pacchetti turistici **l'esercizio del diritto di recesso** dai contratti di **pacchetto turistico** stipulati con i soggetti indicati dal comma 1 e aventi come destinazione **Stati esteri** ove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque quando l'esecuzione del contratto è impedita, in tutto o in parte, da provvedimenti adottati a causa di tale emergenza dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri. L'esercizio del diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da parte degli organizzatori avviene ai sensi dell'articolo 41, comma 5, lettera b), del d.lgs. 79/2011, secondo cui, l'organizzatore può **recedere dal contratto di pacchetto turistico** e offrire al viaggiatore il **rimborso integrale dei pagamenti** effettuati per il pacchetto, senza essere tenuto a versare un indennizzo supplementare, a condizione che non sia in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunichi il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell'inizio del pacchetto. Anche in tali casi, è previsto che l'organizzatore, in alternativa al rimborso possa offrire al viaggiatore un **pacchetto sostitutivo** di qualità equivalente o superiore, o inferiore con restituzione della differenza di prezzo o procedere al rimborso.

Il comma 8 prevede che per la sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione disposta in ragione dello stato di emergenza si applichi l'art. 1463 del codice civile nonché quanto previsto dall'art. 41, comma 4, del Dlgs 23 maggio 2011, n. 79, sul **diritto di recesso del viaggiatore** prima dell'inizio del **pacchetto di viaggio**. Il rimborso può essere effettuato dall'organizzatore anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo in favore del proprio contraente, da utilizzare entro un anno dall'emissione.

L'organizzatore corrisponde il rimborso o emette il voucher appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio. È sempre corrisposto il **rimborso** con restituzione della somma versata, **senza emissione di voucher**, quando il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Sono fatti salvi, con effetto per l'anno scolastico 2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 dagli **istituti scolastici committenti** con gli organizzatori aggiudicatari. Nell'ambito degli stessi rapporti con ciascun organizzatore, gli istituti scolastici committenti possono modificare le modalità di svolgimento di viaggi, iniziative, scambi, gemellaggi, visite e uscite didattiche comunque denominate, anche riguardo alle classi di studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni.

Il comma 9 prevede che, nei predetti casi di **esercizio del diritto di recesso**, il vettore e la struttura ricettiva procedono al **rimborso del corrispettivo** versato in favore del soggetto dal quale hanno ricevuto il pagamento oppure all'emissione in suo favore di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Il comma 10 prevede che la disciplina dettata dall'articolo 88-bis si applichi anche in caso di **acquisto del titolo di viaggio**, del **soggiorno** o del **pacchetto turistico** tramite **agenzia di viaggio** o di un portale di prenotazione (turistica), anche in deroga alle condizioni eventualmente pattuite.

Il comma 11 prevede che, fuori dei casi previsti dai commi da 1 a 7, per tutti i **rapporti inerenti ai contratti** di cui all'articolo 88-bis instaurati con effetto dall'11 marzo al 30 settembre 2020 nell'intero territorio nazionale, anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall'estero, quando le prestazioni non siano rese a causa degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica, la **controprestazione già ricevuta** può essere **restituita con un voucher** di pari importo valido per un anno dalla emissione.

Il comma 12 precisa che **l'emissione dei voucher** oltre ad assolvere i correlativi obblighi di rimborso, non richiede **alcuna forma di accettazione** da parte del destinatario.

Il comma 13 prevede, infine, che le disposizioni in materia di rimborso **titoli di viaggio**, di **soggiorno** e di **pacchetti turistici** costituiscono norme di applicazione necessaria. In particolare, la disposizione precisa che le disposizioni dell'art. 28 debbano con-

siderarsi norme di applicazione necessaria.

**Art. 89 (Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo)**

L'articolo prevede che per sostenere i **settori dello spettacolo**, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo vengano istituiti **due Fondi** da ripartire, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le **emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo**. Tali fondi hanno una dotazione complessiva di **130 milioni di euro** per l'anno 2020, di cui **80 milioni di euro** per la parte corrente e **50 milioni di euro** per gli interventi in conto capitale.

Alla relativa copertura si provvede:

- quanto a 70 milioni di euro (risorse di parte corrente per il cui reperimento si rinvia al Ministero dell'economia e delle finanze);
- quanto a 50 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione;
- quanto a 10 milioni di euro a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 (capitolo 6621).

**Art. 90 (Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura)**

Al comma 1 si prevede la destinazione della **quota pari al 10% dei compensi incassati dalla SIAE per "copia privata" al sostegno economico degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva**.

Al comma 2 si dispone che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i requisiti per l'accesso al beneficio, anche tenendo conto del reddito dei destinatari.

**Art. 90-bis (Carta della famiglia)**

Si prevede una deroga alla disciplina relativa al rilascio della Carta famiglia. Viene previsto che, per il 2020, possano essere destinatari della **Carta famiglia** anche i nuclei familiari con un solo figlio a carico di tutto il territorio nazionale.

**Art. 91 (Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici)**

Il comma 1 chiarisce che il rispetto delle misure di contenimento può escludere, nei singoli casi, la **responsabilità del debitore** ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1218 e 1223 c.c., nonché l'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardi o omessi adempimenti.

Il comma 2 relativamente alle disposizioni in materia di **anticipazione del prezzo in favore dell'appaltatore** di cui all'art. 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, chiarisce che la stessa è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza.

**Art. 92 (Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto marittimo di merci e di persone, nonché di circolazione di veicoli)**

Si prevede la non applicazione della **tassa di ancoraggio** alle operazioni commerciali effettuate nell'ambito di porti, rade o spiagge dello Stato nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto - legge ed il 30 aprile 2020. Si precisa che l'esenzione riguarda la tassa di ancoraggio, il cui gettito è attribuito alle Autorità di Sistema Portuale. Reca poi misure a **sostegno del settore del trasporto di merci e di persone**. Si prevede, in particolare, la **sospensione del pagamento dei canoni** previsti dagli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. In considerazione del fatto che i canoni costituiscono entrate proprie dell'Autorità di Sistema Portuale, si prevede che il pagamento dei canoni sospesi avvenga, anche in **forma rateale** e senza applicazione di interessi, entro la data del 31 dicembre 2020 secondo le modalità stabilite da ciascuna Autorità di Sistema Portuale. Tale regime di sospensione è esteso anche ai concessionari demaniali marittimi titolari di concessione rilasciata da Autorità portuale o Autorità di sistema portuale ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, i quali provvedono al pagamento dei canoni sospesi entro il 30 settembre 2020 senza applicazione di interesse.

Al fine di **mitigare gli effetti economici** derivanti dalla diffusione del COVID-19 ed assicurare un'adeguata liquidità agli operatori economici, contiene disposizioni relative al termine di pagamento dei **diritti doganali**. Si prevede, infine, l'autorizzazione alla circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei **veicoli**

da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova, ovvero alle attività di revisione.

Si prevede poi che non possano essere applicate dai committenti dei citati servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni e/o penali nei confronti dei **gestori di servizi di trasporto pubblico locale** e regionale e di trasporto scolastico a seguito delle minori corse effettuate e/o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Tali disposizioni non si applicano tuttavia al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e ai servizi ferroviari interregionali indivisi, rispetto ai quali può quindi essere prevista una riduzione dei corrispettivi.

L'articolo, inoltre, consente la **sospensione di tutte le procedure in corso**, relative agli **affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale** fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19. Contestualmente è consentita la proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020, fino a 12 mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza. Tali facoltà non sono esercitabili con riferimento alle procedure di evidenza pubblica relative ai servizi di trasporto pubblico locale già definite con l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020.

Nell'articolo si subordina l'efficacia delle disposizioni all'**autorizzazione della Commissione europea** ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. L'articolo, inoltre, proroga dal 30 giugno al 30 settembre 2020 il termine (previsto dall'art. 13-bis, comma 4, del D.L. 148/2017) entro il quale dovrà avvenire la stipula, da parte del MIT, degli atti convenzionali di concessione relativi all'autostrada A22 Brennero-Modena.

L'articolo prevede poi il **differimento al 1° gennaio 2021** del termine di efficacia di alcune norme relative all'**esercizio dei depositi commerciali di carburanti** assoggettati ad **accisa**, introdotte dall'art. 5 del DL 124/2019. In particolare, è differita al 1° gennaio 2021 l'efficacia delle disposizioni (articolo 5, comma 1, lettera c), punto 1.2) che riducono da 10 a 5 metri cubi la capacità dei serbatoi, per gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, ai fini dell'obbligo di licenza; delle norme che prevedono una disciplina semplificata per la tenuta del registro di carico e scarico sia per gli esercenti dei depositi per uso privato, agricolo ed industriale aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi, sia per gli esercenti im-

pianti per gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi.

#### **Art. 93 (Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea)**

Si riconosce un contributo in favore dei soggetti che svolgono **autoservizi di trasporto pubblico non di linea** che dotano i veicoli adibiti ai medesimi **servizi di paratie divisorie** atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela, muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione. A tal fine, si prevede **l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un apposito fondo con la dotazione di 2 milione di euro per l'anno 2020**. Le agevolazioni consistono nel riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento delle risorse e comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di ciascun dispositivo installato. Si rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione dell'entità massima del contributo riconoscibile, nonché la disciplina delle modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.

#### **Art. 94 (Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo)**

Si prevede che la dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale sia **incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2020**. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per l'anno 2020, può essere autorizzato sino ad un massimo di dodici mesi complessivi, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico nonché della Regione interessata, il **trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale** qualora l'azienda operante nel settore aereo abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale.

#### **Art. 94-bis (Disposizioni urgenti per il territorio di**



### *Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019)*

Si prevede, tra l'altro, che la **regione Liguria**, possa erogare nell'anno 2020, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, un'indennità pari al trattamento straordinario di **integrazione salariale**, comprensiva della relativa contribuzione figurativa, per la durata massima di dodici mesi, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona impossibilitati a prestare attività lavorativa in tutto o in parte a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a. in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019.

### *Art. 95 (Sospensione versamenti canonici per il settore sportivo)*

Per le **associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche**, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di **impianti sportivi pubblici** dello Stato e degli enti territoriali. I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

### *Art. 96 (Indennità collaboratori sportivi)*

La disposizione prevede che l'indennità per i collaboratori sportivi è riconosciuta, nel limite massimo di **50 milioni di euro per l'anno 2020**, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla **società Sport e Salute s.p.a.** che, sulla base dell'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

### *Art. 97 (Aumento anticipazioni FSC)*

Al fine di sostenere gli interventi infrastrutturali finanziati con risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014- 2020 nell'ambito dei Piani Operativi delle Amministrazioni Centrali e dei Patti per lo sviluppo, le **anticipazioni finanziarie possono essere richieste nella misura del venti per cento delle risorse assegnate ai singoli interventi**, qualora questi ultimi siano dotati, nel caso di interventi infrastrutturali, di progetto esecutivo approvato, ovvero, nel caso di interventi a favore delle imprese, di provvedimento di attribuzione del finanziamento. Restano esclusi gli interventi di competenza di **ANAS** e di **Rete ferroviaria italiana**.

### *Art. 98 (Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa)*

Limitatamente all'anno 2020, il **credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari** è concesso nella **misura unica del 30 per cento del valore degli investimenti effettuati**, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea, entro il limite massimo di 60 milioni di euro in ragione d'anno, che costituisce tetto di spesa. Per l'anno 2020, la comunicazione telematica è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide. **Il credito d'imposta viene stabilito nella misura di 2.000 per l'anno 2019 e 4.000 euro per l'anno 2020. Per l'anno 2020, il credito d'imposta viene esteso alle imprese di distribuzione della stampa** che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita e può essere, altresì, parametrato agli importi spesi per i **servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet**, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali.

### *Art. 99 (Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemica da COVID-19)*

Dispone che in relazione alle molteplici manifestazioni di solidarietà pervenute, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad aprire uno o più **conti correnti bancari dedicati in via esclusiva alla raccolta ed utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all'emergenza epidemica del virus COVID-19**. Nella vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consi-

glio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e, in ogni caso sino al 31 luglio 2020, **l'acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale** da utilizzare nelle attività di contrasto dell'emergenza COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private avviene mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che l'affidamento sia **conforme al motivo delle liberalità**. Si precisa poi che i maggiori introiti derivanti dalle erogazioni liberali integrano e non assorbono i budget stabiliti con decreto di assegnazione regionale. Si prevede poi che per le erogazioni liberali di cui al presente articolo, ciascuna PA beneficiaria attui apposita rendicontazione separata, per la quale è autorizzata l'apertura di un conto corrente dedicato presso il proprio tesoriere, assicurandone la completa tracciabilità. Al termine dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, tale separata rendicontazione dovrà essere pubblicata da ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria sul proprio sito internet o, in assenza, su altro idoneo sito internet, al fine di garantire la trasparenza della fonte e dell'impiego delle suddette liberalità.

**Art. 100 (Misure a sostegno delle università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca)**

Dispone che al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza, sia istituito per l'anno 2020 il **"Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca"** con una dotazione pari a **50 milioni di euro** da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca e che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca siano individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse tra le università anche non statali legalmente riconosciute ammesse al contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, le **istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica** di cui all'art. 1 della legge 508/1999, gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca ed i collegi universitari di merito accreditati.

L'art. prevede poi che i mandati dei **componenti degli organi statuari degli Enti pubblici di ricerca**, ad esclusione dell'ISTAT, il cui consiglio è valida-

mente insediato con la nomina della maggioranza dei membri

previsti e, se non integrato, decade il 31 dicembre 2020, siano prorogati, laddove scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero in scadenza durante il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, fino al perdurare dello stato di emergenza medesimo. I soggetti beneficiari dei crediti agevolati concessi dal Ministero dell'Università e della Ricerca a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca a favore di imprese con sede o unità locali ubicate nel territorio italiano, possono beneficiare, su richiesta, della sospensione di sei mesi del pagamento delle rate con scadenza prevista nel mese di luglio 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei **piani di ammortamento**. Il Ministero procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate.

**Art. 101 (Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica)**

Si prevede la proroga al 15 giugno 2020, in deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, dell'ultima **sessione di laurea dell'anno accademico 2018/2019**. Conseguentemente, viene prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di **scadenze didattiche e amministrative** funzionali allo svolgimento dell'esame di laurea. Ciò al fine di garantire ai laureandi dell'ultima sessione utile dell'anno accademico 2018/2019, di poter portare a conclusione il percorso formativo universitario - altrimenti compromesso dalle misure emergenziali adottate con il DI n. 6 del 2020 - e, di conseguenza, non essere obbligati ad iscriversi al successivo anno accademico. Si chiarisce poi che durante il periodo di sospensione della frequenza delle attività didattiche, tutte le attività formative e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento, il tutorato, e le attività di verifica dell'apprendimento, svolte con **modalità a distanza**, sono computate ai fini dell'assolvimento dei compiti dei professori e dei ricercatori di ruolo e sono valutabili ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali e della valutazione per l'attribuzione della classe stipendiale successiva. In questo modo, l'attività svolta con modalità a distanza viene equiparata in toto a quella svolta con modalità in presenza. Si specifica che tali disposizioni sono vevoli anche

ai fini della valutazione dell'attività svolta dai ricercatori a tempo determinato comprese le attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e le attività di ricerca. Si precisa che, sempre durante il periodo di sospensione, le **attività formative** e i servizi agli studenti erogati con modalità a distanza, con computati ai fini dell'assolvimento degli obblighi contrattuali derivanti dai contratti per attività di insegnamento così come disciplinati dall'articolo 23 della legge n. 240 del 2010. Si prevede che le attività formative erogate con modalità a distanza sono valide anche ai fini del computo dei crediti formativi universitari (CFU), previa attività di verifica dell'apprendimento, e ai fini dell'attestazione della frequenza obbligatoria. Si prevede infine di differire i termini riferiti alla attività delle Commissioni nazionali per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia.

L'articolo prevede inoltre che le università e gli istituti di ricerca, anche mediante convenzioni, promuovano, **strumenti di accesso da remoto alle risorse bibliografiche** e ad ogni **database e software** allo stato attuale accessibili solo mediante reti di ateneo.

L'articolo prevede, infine, che nell'espletamento delle procedure valutative previste dall'art. 24, c. 5, della legge 240/2010, le commissioni valutatrici, nell'applicazione dei regolamenti di ateneo, tengano conto delle limitazioni all'attività di ricerca scientifica connaturate a tutte le disposizioni conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei ministri e alle disposizioni delle Autorità straniere o sovranazionali conseguenti alla dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica dell'OMS.

**Art. 102 (Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie)**

Dispone che il conseguimento della **laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - Classe LM/41 abilita all'esercizio della professione di medico-chirurgo**, previa acquisizione del giudizio di idoneità e con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sia adeguato l'ordinamento didattico della Classe LM/41- Medicina e Chirurgia. Con decreto rettorale, gli atenei dispongono l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo disciplinanti gli ordinamenti dei corsi di studio della Classe LM/41-Medicina e Chirurgia. Per gli studenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino già iscritti al predetto Corso di lau-

rea magistrale, resta ferma la facoltà di concludere gli studi, secondo l'ordinamento didattico vigente, con il conseguimento del solo titolo accademico. In tal caso resta ferma, altresì, la possibilità di **conseguire successivamente l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo**. Si prevede poi che i laureati in Medicina e Chirurgia, il cui tirocinio non è svolto all'interno del Corso di studi, siano abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo con il conseguimento della valutazione del tirocinio e che, in via di prima applicazione, i candidati della seconda sessione - anno 2019 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, che abbiano già conseguito il giudizio di idoneità nel corso del tirocinio pratico-valutativo, oppure che abbiano conseguito la valutazione prescritta, siano abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo. Le disposizioni in oggetto si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Limitatamente alla sola seconda sessione dell'anno accademico 2018/2019, l'esame finale dei corsi di laurea afferenti alle classi delle lauree nelle professioni sanitarie (L/SNT/2), (L/SNT/3) e (L/SNT/4) può essere svolto con modalità a distanza e la prova pratica può svolgersi, previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi corsi di studio. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, qualora il riconoscimento ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e successive modificazioni di una qualifica professionale per l'esercizio di una professione sanitaria sia subordinato allo svolgimento di una prova compensativa, la stessa può essere svolta con **modalità a distanza**.

**Art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)**

Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Si prevede poi che le **pubbliche amministrazioni** adottino ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispon-

dente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

Tali disposizioni non si applicano ai **pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro** o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.

Si prevede poi che il periodo di **sospensione** trovi applicazione anche per i termini relativi ai **processi esecutivi e alle procedure concorsuali**, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.

L'articolo dispone poi la **proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi** comunque denominati, a condizione che siano in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Rientrano nel campo di applicazione della disposizione le **segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), le segnalazioni certificate di agibilità, le autorizzazioni paesaggistiche e le autorizzazioni ambientali** comunque denominate, il ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

L'articolo dispone, inoltre, una **proroga di 90 giorni** del termine di **validità e i termini di inizio e fine lavori delle convenzioni di lottizzazione** di cui all'art. 28 della L. n. 1150/1942 (Legge urbanistica nazionale), ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di ogni altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020. La proroga si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'art. 28 della L. n. 1150/1942, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'art. 30, comma 3-bis, del DL n. 69/2013.

Si dispone inoltre la **proroga dei termini di inizio e fine lavori per un periodo di novanta giorni per i contratti tra privati**, in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, aventi ad ogget-

to l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura. La disposizione precisa inoltre che il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.

Si prevede poi che la validità dei **permessi di soggiorno** dei cittadini di Paesi terzi venga estesa fino al 31 agosto 2020, in via analoga a quanto stabilito per i **documenti di riconoscimento** dall'art. 104. Vengono prorogati fino al 31 agosto 2020:

- i termini per la conversione dei **permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale**. Per convertire la tipologia del permesso di soggiorno di cui si è già in possesso bisogna chiedere il nulla osta allo Sportello unico per l'immigrazione e, poi, chiedere la conversione alla questura. Condizione per la conversione è che vi siano quote di ingresso previste dal decreto flussi e che il permesso di soggiorno posseduto sia in corso di validità;
- le **autorizzazioni al soggiorno** di cui all'articolo 5, co. 7, del TU immigrazione (D.Lgs. n. 286 del 1998), ossia i permessi e le autorizzazioni che conferiscono il diritto a soggiornare, rilasciate dall'autorità di uno Stato membro dell'Unione europea e validi per il soggiorno in Italia;
- i **titoli di viaggio** di cui all'articolo 24, D.Lgs. n. 251 del 2017 (rectius 2007), oververosia i documenti di viaggio che la questura rilascia ai titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria per consentire i viaggi al di fuori del territorio nazionale, alle condizioni e nei limiti previsti dalla disposizione richiamata;
- la **validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale**, di cui al comma 2 dell'articolo 24 del TU immigrazione, ai sensi del quale lo sportello unico per l'immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro stagionale, anche pluriennale, per la durata corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto, non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro;
- la **validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare** di cui agli articoli 8, 29, 29-bis del TU immigrazione: si ricorda, in proposito, che l'ingresso dei familiari di stranieri regolarmente soggiornanti in Italia avviene previo rilascio di un

visto per ricongiungimento familiare, che deve essere richiesto dallo straniero regolarmente soggiornante in Italia o al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato presentando la richiesta di nulla osta al ricongiungimento presso lo sportello unico per l'immigrazione. Il nulla osta è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta;

- la **validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari** di cui agli articoli 27 e successivi del TU immigrazione, tra cui, a titolo esemplificativo, sono ricordati i nulla osta per ricerca, blue card, e trasferimenti infrasocietari.

Si prevede l'applicazione della proroga anche alle richieste di conversione.

L'articolo, infine, dispone la sospensione dal 23 febbraio al 31 maggio 2020 del decorso del termine di prescrizione quinquennale per la riscossione delle **somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria**, per i soli **illeciti amministrativi** in materia di **lavoro e legislazione sociale**.

#### **Art. 103-bis (Proroga della scadenza delle certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci)**

Si prevede la proroga al 31 dicembre 2020 di tutte le **certificazioni** e i **collaudi** dei **motopescherecci** adibiti alla pesca professionale nonché delle unità indicate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, in scadenza in data successiva al 30 gennaio 2020 e fino alla data del 30 settembre 2020.

#### **Art. 104 (Proroga della validità dei documenti di riconoscimento)**

Dispone che la validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità, rilasciati da amministrazioni pubbliche, con scadenza dal **31 gennaio 2020**, sia **prorogata al 31 agosto 2020**. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

Secondo le disposizioni contenute nell'articolo, inoltre:

- si consente al **proprietario, al conduttore o al detentore**, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi da quarantena, ovvero ai lavoratori da tali soggetti delegati, lo spostamento

scadenzato in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano al fine di dare attuazione alle misure fitosanitarie ufficiali ed ad ogni altra attività ad esse connessa disposte dai provvedimenti di emergenza fitosanitaria di cui all'articolo 18-bis del d.lgs. n. 214/2005;

- si consente al **proprietario, al conduttore o al detentore**, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o non coltivati, ovvero ai lavoratori da tali soggetti delegati, lo spostamento scadenzato in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano per provvedere alla cura e alla pulizia dei detti terreni, al fine di evitare il rischio di incendio derivante dalla mancata cura;
- si prevede che l'attuazione delle misure e delle attività suddette rientri nei casi di **comprovate esigenze lavorative** ovvero di assoluta urgenza di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del DPCM 22 marzo 2020, pubblicato nella GU n. 76 del 22 marzo 2020;
- si estende, fino al termine dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus Covid-19, l'applicazione dell'art. 74 del d.lgs. n. 276/2003 anche a soggetti che offrono **aiuto e sostegno alle aziende agricole** situate nelle zone montane.

#### **Art. 105 (Ulteriori misure per il settore agricolo)**

L'articolo estende al **sesto grado di parentela** il limite entro il quale, con riguardo alle **attività agricole**, le prestazioni svolte da parenti e affini in modo occasionale o ricorrente di breve periodo non integrano il **rapporto di lavoro autonomo o subordinato**.

#### **Art. 106 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)**

Il comma 1, **in deroga** a quanto previsto dall'art. 2364, secondo comma, del codice civile (*che impone la convocazione dell'assemblea ordinaria almeno una volta l'anno entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale*) e dall'art. 2478-bis, del codice civile (*che fissa in 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale il termine entro il quale il bilancio d'esercizio deve essere presentato ai soci*) **consente a tutte e società di convocare l'assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'eserci-**

## zio sociale.

Il comma 2 dispone che con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società **e le mutue assicuratrici** possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, **l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione**; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, **senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.**

Il comma 3 prevede la possibilità per le **SRL** di consentire che l'espressione del voto avvenga mediante **consultazione scritta** o per consenso espresso **per iscritto.**

Il comma 4 consente alle società con azioni quotate di ricorrere all'istituto del **rappresentante designato** (previsto dall'art. 135-undecies del TUF) per **l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie**, anche ove lo statuto disponga diversamente; le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga **esclusivamente tramite il predetto rappresentante.**

Il comma 5 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 4 si applichino anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

Il comma 6 prevede che **anche le banche popolari e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici** (anche in deroga all'articolo 150-bis, comma 2-bis, del TUB secondo cui lo statuto delle banche popolari determina, comunque nel numero non superiore a 20, il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio, nonché all'articolo 2539, primo comma, del codice civile, che con riguardo alle banche di credito cooperativo stabilisce che ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 10 soci) possono designare per le **assemblee il rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del TUF.** Si prevede poi che le medesime **banche, società e mutue** possano prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga **esclusivamente tramite il predetto rappresentante.** In tali casi non si applica l'articolo 135-undecies, comma 5, del decreto

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il quale prevede che la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante possa esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni).

Il comma 7 stabilisce che le disposizioni del presente articolo **si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020** ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.

Il comma 8 stabilisce infine che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per le società a controllo pubblico nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, dunque senza comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si prevede infine che le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dalle **organizzazioni di volontariato, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.**

### **Art. 107 (Differimento di termini amministrativo-contabili)**

Il comma 1 stabilisce che, in considerazione della necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, è **differito il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio** relativi all'esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020. In particolare, tale termine viene differito al 30 giugno 2020 per gli enti locali, province autonome e enti locali e i loro organismi strumentali.

Il comma 2 dispone la proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 - 2022 degli enti locali al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di **controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio** a tutti gli effetti di legge.

Il comma 3 differisce il **termine per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2019 al 31 maggio 2020** per **aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale** nonché per gli **enti del servizio sanitario regionale direttamente gestito.** Dispone inoltre che tali bilanci

vengano approvati dalla Giunta regionale **entro il 30 giugno 2020** e che il **bilancio consolidato dell'anno 2019 del Servizio sanitario regionale** venga approvato dalla Giunta regionale **entro il 31 luglio 2020**.

Il comma 4 **differisce al 30 giugno 2020** il termine per la determinazione delle tariffe della **Tari** e della **e della tariffa corrispettiva**.

Il comma 5 dispone che i **comuni** possono approvare le **tariffe della TARI** e e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, **anche per l'anno 2020**, provvedendo **entro il 31 dicembre 2020** alla determinazione ed approvazione del **piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020**. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Il comma 6 differisce al 30 settembre 2020 il termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione degli Enti locali.

Il comma 7 **rinvia al 30 giugno 2020** svariati termini in capo agli **Enti Locali** tra cui si segnalano i seguenti:

- la deliberazione dello stato di dissesto;
- la deliberazione per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, **delle aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita**, nonché i **limiti reddituali**, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli **importi massimi del tributo dovuto**;
- l'ipotesi e successiva deliberazione di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato;
- piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Il comma 10 dispone la **sospensione** dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 agosto 2020 di alcuni termini relativi alle **procedure di scioglimento dei consigli comunali e provinciali** sia nelle ipotesi indicate dall'articolo 141 del TUEL, sia nei casi di scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, indicate dall'articolo 143. Per il periodo successivo, fino al 31 dicembre 2020, il comma dispone inoltre un ampliamento dei medesimi termini.

#### **Art. 107-bis (Scaglionamento di avvisi di pagamento e norme sulle entrate locali)**

L'articolo consente alle regioni e agli enti locali di calcolare il **Fondo crediti di dubbia esigibilità** considerando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

#### **Art. 108 (Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale)**

Il **comma 1** dispone che fino al 30 giugno 2020, **a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali**, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, **gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro**, senza raccoglierne la firma e con successiva immissione dell'invio o del pacco nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda o nel luogo, presso il medesimo indirizzo.

Il comma 1-bis prevede che per lo svolgimento dei **servizi di notificazione a mezzo posta**, gli operatori postali procedano alla consegna delle suddette notificazioni con la **procedura ordinaria di firma** oppure con il **deposito in cassetta postale** dell'avviso di arrivo della raccomandata o altro atto che necessita di firma per la consegna. Il ritiro avviene secondo le indicazioni previste nell'avviso di ricevimento. La compiuta giacenza presso gli uffici postali inizia a decorrere dal 30 aprile 2020. I **termini sostanziali di decadenza e prescrizione** di cui alle **raccomandate con ricevuta di ritorno** inviate nel periodo in esame sono sospesi sino alla cessazione dello stato di emergenza.

Il comma 2 stabilisce che la somma di cui all'art. 202 (**pagamento in misura ridotta** per le violazioni per le quali il **Codice della Strada** stabilisce una **sanzione amministrativa pecuniaria**), comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (**Codice della Strada**), dall'entrata in vigore del presente decreto e **fino al 31 maggio 2020**, è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.

#### **Art. 109 (Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19)**

Al comma 1 dispone che, ferme restando le prio-

rità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, **le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano**, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione **per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso**.

Al comma 1-bis prevede che per anticipare la possibilità di utilizzo della **quota libera dell'avanzo di amministrazione** in relazione all'emergenza da COVID-19, le regioni e le province autonome per l'anno 2020 possano utilizzare la **quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente** dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale o provinciale del rendiconto della gestione 2019, anche prima del giudizio di parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale o provinciale.

Al comma 1-ter dispone che Regioni e enti locali siano autorizzate, con l'approvazione del rendiconto 2019 da parte dell'organo esecutivo, allo svincolo di determinate quote di avanzo di amministrazione vincolato.

Al comma 2 stabilisce che per le medesime finalità di cui al comma 1, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli **enti locali**, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione **per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso**. L'utilizzo della quota libera dell'avanzo di cui al periodo precedente è autorizzato, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all'80 per cento della medesima quota, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il comma 2-bis prevede che per l'esercizio finanziario 2020, per le Regioni e le Province autonome:

- le variazioni al bilancio di previsione possano essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salva ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;

- in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare sia tenuto ad adottare con legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

#### **Art. 110 (Rinvio questionari Sose)**

Dispone che la scadenza per la restituzione da parte delle Province e delle Città Metropolitane del questionario SOSE denominato FP20U e da parte dei Comuni del questionario denominato FC50U (finalizzato all'aggiornamento e all'acquisizione dei dati rilevanti ai fini della determinazione dei fabbisogni standard), è fissato in centottanta giorni.

#### **Art. 111 (Sospensione quota capitale mutui regioni a statuto ordinario)**

Il **comma 1** dispone che le **regioni a statuto ordinario sospendono il pagamento delle quote capitale**, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei prestiti concessi dal MEF e da CDP. Le quote capitale annuali sospese sono rimborsate nell'anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento contrattuale. Il **comma 2** dispone che il risparmio derivante dalla sospensione è utilizzato per le finalità di rilancio dell'economia e per il sostegno ai settori economici colpiti dall'epidemia di Covid-2019.

Il **comma 4** dispone che la sospensione non si applica alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 (*pagamenti dei debiti delle **regioni e delle province autonome***) e 3 (*pagamenti dei **debiti degli enti del servizio sanitario nazionale-SSN***), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35.

#### **Art. 112 (Sospensione quota capitale mutui enti locali)**

Dispone che il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. **agli enti locali** è differito all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della pe-



riodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

**Art. 113 (Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti)**

Dispone la proroga al 30 giugno 2020 dei seguenti termini di:

- a) presentazione del **modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)** di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;
- b) presentazione della **comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente**, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonché **trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli** ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;
- c) presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione della **richiesta di iscrizione all'elenco dei titolari degli impianti di trattamento dei RAEE** e della **quantità annuale di RAEE trattate** di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49;
- d) versamento del **diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali** di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120.

**Articolo 113-bis. (Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale)**

Il **deposito temporaneo di rifiuti**, di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del [d.l. 152/2006](#), è consentito fino ad un **quantitativo massimo doppio**, mentre il limite temporale massimo non può avere superare i diciotto mesi.

**Art. 114 (Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni)**

**Istituisce presso il Ministero dell'Interno un fondo** con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato a concorrere al **finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione** degli

uffici, degli ambienti e dei mezzi di **Province, città metropolitane e comuni**.

**Art. 115 (Straordinario polizia locale)**

Prevede lo stanziamento di ulteriori risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19.

**Art. 116 (Termini riorganizzazione Ministeri)**

Stabilisce che i termini previsti dalla normativa vigente **per l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri con DPCM** con scadenza tra il 1° marzo e il 31 luglio 2020, **sono prorogati di tre mesi** rispetto alla data ultima individuata dalle rispettive disposizioni normative.

**Art. 117 (Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)**

Proroga dal 31 marzo 2020 fino **ai 60 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19** il termine entro il quale il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (**AGCOM**), attualmente in carica, sono legittimati ad esercitare le proprie funzioni, **non** limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione o quelli indifferibili e urgenti, ferma restando la loro cessazione da tali funzioni al momento dell'insediamento del nuovo Collegio.

**Art. 118 (Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali)**

Proroga dal 31 marzo 2020 fino **ai 60 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19** il termine entro il quale il Presidente e i componenti del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali (**Garante Privacy**), attualmente in carica, sono legittimati ad esercitare le proprie funzioni, **non** limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, ferma restando la loro cessazione da tali funzioni al momento dell'insediamento del nuovo Collegio.

**Art. 119** *(Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio)*

Riconosce uno specifico contributo economico in favore dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del provvedimento.

**Art. 120** *(Piattaforme per la didattica a distanza)*

Il **comma 1** prevede un incremento pari a 85 milioni di euro per l'anno 2020 del **Fondo per l'innovazione digitale** di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Il **comma 2** reca la destinazione delle risorse di cui al comma 1 disponendo che:

- 10 milioni destinati a consentire alle istituzioni scolastiche statali di **dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali** utili per **l'apprendimento a distanza**, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con **disabilità**;
- 70 milioni sono volti a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, **dispositivi digitali individuali** per la fruizione delle piattaforme di cui sopra, **nonché per la necessaria connettività di rete**. Per le suddette finalità è stanziata in favore delle **istituzioni scolastiche paritarie** la somma di 2 milioni di euro nell'anno 2020.
- 5 milioni sono destinati a formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.

Nell'ambito delle singole istituzioni, le risorse in eccesso per una voce possono essere usate per le rimanenti.

Il **comma 3** dispone che le istituzioni scolastiche acquistano le piattaforme e i dispositivi di cui sopra **mediante ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico della PA** di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

**Art. 121** *(Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari)*

Dispone che, nonostante la chiusura temporanea legata all'emergenza in corso, il Ministero dell'Istruzione assegni alle istituzioni scolastiche statali le risorse finanziarie per i contratti di supplenza

breve e saltuaria.

**Articolo 121-bis.** *(Presenza di servizio di collaboratori scolastici nei territori colpiti dall'emergenza)*

I soggetti vincitori della procedura selettiva per **collaboratore scolastico** che non possono prendere servizio il 1° marzo 2020 a causa della chiusura dell'istituzione scolastica, sottoscrivono il contratto di lavoro e prendono servizio, provvisoriamente, presso gli ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali.

**Articolo 121-ter.** *(Conservazione della validità dell'anno scolastico 2019/2020)*

Qualora le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione non possano effettuare almeno 200 giorni di lezione, **l'anno scolastico 2019/2020** conserva comunque **validità**. Sono decurtati, proporzionalmente, i termini per la validità dei periodi di formazione e di prova e per il riconoscimento dell'anzianità di servizio del personale delle istituzioni scolastiche.

**Art. 122** *(Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure sanitarie di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19)*

**Demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la nomina di un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.** In particolare, **vengono definite le funzioni** del Commissario incaricato, il quale:

- attua e sovrintende a ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria;
- organizza, acquisisce e produce ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare l'emergenza stessa;
- individua e indirizza il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie, individuando i fabbisogni, e procedendo **all'acquisizione e alla distribuzione di farmaci**, delle **apparecchiature** e dei **dispositivi medici** e di **protezione individuale**;
- può avvalersi di soggetti attuatori e di società in house, nonché delle centrali di acquisto;

- provvede al **potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere**;
- collabora con le **regioni** e le supporta nell'esercizio delle relative competenze in materia di salute;
- è responsabile dell'organizzazione e dello svolgimento delle attività propedeutiche alla concessione degli aiuti per far fronte all'emergenza sanitaria, da parte delle autorità competenti nazionali ed europee.

Il **comma 4** dispone che il Commissario operi **fino alla scadenza dello stato di emergenza** e delle relative eventuali proroghe. Il **comma 5** prevede che il Commissario sia scelto tra esperti nella gestione di attività complesse e nella programmazione di interventi di natura straordinaria, con comprovata esperienza nella realizzazione di opere di natura pubblica. L'incarico di Commissario è compatibile con altri incarichi pubblici o privati ed è svolto a titolo gratuito.

Il **comma 6** stabilisce che il Commissario esercita i propri poteri **in raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione civile**, avvalendosi delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile, nonché del Comitato tecnico scientifico costituito presso detto Dipartimento.

Il **comma 8** specifica che, in relazione ai contratti relativi all'acquisto dei beni di cui, nonché per ogni altro atto negoziale conseguente alla urgente necessità di far fronte all'emergenza di cui al comma 1, **posto in essere dal Commissario e dai soggetti attuatori la responsabilità contabile e amministrativa** è limitata ai soli casi in cui sia stato accertato **il dolo** del funzionario o dell'agente che li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione.

Il **comma 10** infine dispone che alle spese occorrenti per l'attuazione del presente articolo si fa fronte con le risorse del **Fondo per le emergenze nazionali** di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

#### **Art. 123 (Disposizioni in materia di detenzione domiciliare)**

Interviene in **materia penale**, prevedendo che la pena detentiva è eseguita, su istanza, **presso l'abitazione** del condannato **ove non sia superiore a diciotto mesi**, salvo specifici casi elencati al comma 1.

Il **comma 3** dispone che, salvo si tratti di condannati minorenni e di condannati la cui pena da eseguire non sia superiore a sei mesi, è applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, ove **disponibili**. Il **comma 4** dispone che la procedura di controllo, alla cui applicazione il condannato deve prestare il consenso, viene disattivata quando la pena residua da espiare **scende sotto la soglia di sei mesi**.

Il **comma 5** stabilisce che con **provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia**, adottato entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e periodicamente aggiornato è individuato il numero dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, che possono essere utilizzati per l'esecuzione della pena con le modalità stabilite dal presente articolo.

#### **Art. 124 (Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà)**

Interviene sulla disciplina delle licenze concedibili ai condannati ammessi al regime di semilibertà, consentendo che l'estensione temporale delle licenze godute sino al 30 giugno 2020 possa eccedere l'ordinario ammontare di quarantacinque giorni previsto, in via ordinaria, come limite complessivo massimo della loro durata, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi.

#### **Art. 125 (Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni)**

Il **comma 1** proroga di sei mesi i **termini del 15 gennaio e del 15 maggio** entro cui (ogni anno, a decorrere dal 2020) rispettivamente (a) il MISE ripartisce le **disponibilità per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile** tra i Comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti e (b) i Comuni sono tenuti ad iniziare **l'esecuzione dei lavori**. La disposizione trova applicazione solo per il 2020.

Il **comma 2** stabilisce che per i **contratti** scaduti e non ancora rinnovati e per quelli che scadono tra il 21 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020, il termine di cui all'articolo 170-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, **entro cui l'impresa di**

**assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore fino all'effetto della nuova polizza**, è prorogato di **ulteriori quindici giorni** (*oltre ai quindici giorni già previsti successivi alla scadenza del contratto*).

Il comma 2-bis prevede che su richiesta dell'assicurato possono essere **sospesi**, sino al 31 luglio 2020, i **contratti di assicurazione obbligatoria** per la **responsabilità civile** derivante dalla circolazione dei **veicoli** a motore e dei natanti. Le società assicuratrici non possono applicare penali o oneri e la durata dei contratti è prorogata di un numero di giorni pari a quelli di sospensione. Durante il periodo di sospensione, il veicolo per cui l'assicurato ha chiesto la sospensione non può circolare su strada pubblica.

Il **comma 3** stabilisce che fino al 31 luglio 2020, i termini di cui all'art. 148 (**in materia di procedura di risarcimento**), commi 1 (**sinistri con soli danni a cose**) e 2 (**sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso**) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, **per la formulazione dell'offerta da parte dell'impresa di assicurazione per il risarcimento del danno o della motivata contestazione**, nei casi di necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone, **sono prorogati di ulteriori 60 giorni** (*oltre i 60 giorni già previsti*).

Il **comma 4**, al fine di contrastare le difficoltà finanziarie, **dovute all'emergenza in corso**, delle **PMI e facilitarne l'accesso al credito, l'Unioncamere e le camere di commercio**, nell'anno in corso, a valere sulle risorse disponibili dei rispettivi bilanci, possono realizzare **specifici interventi**, anche tramite appositi accordi con il fondo centrale di garanzia, con altri organismi di garanzia, nonché con soggetti del sistema creditizio e finanziario. Per le stesse finalità, le camere di commercio e le loro società in house sono, altresì, autorizzate ad intervenire mediante l'erogazione di **finanziamenti con risorse reperite avvalendosi di una piattaforma on line di social lending e di crowdfunding**, tenendo apposita contabilizzazione separata dei proventi conseguiti e delle corrispondenti erogazioni effettuate.

**Articolo 125-bis. (Proroga dei termini in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico)**

Stabilisce la proroga al 31 ottobre 2020 del termine per l'emanazione da parte delle regioni della disciplina sulle modalità e le procedure di assegnazione delle **concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico**. Conseguentemente, sono prorogati i termini collegati alle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Per le regioni interessate dalle elezioni regionali del 2020, il termine è ulteriormente prorogato di sette mesi decorrenti dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale.

**Articolo 125-ter. (Clausola di salvaguardia)**

Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

**Art. 126 (Disposizioni finanziarie)**

Reca tutte le **coperture finanziarie** del provvedimento. In particolare, si segnala che il **comma 1** prevede che, al fine di reperire le risorse per assicurare la liquidità necessaria all'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, è autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 25.000 milioni di euro per l'anno 2020.

**Art. 127 (Entrata in vigore)**

Dispone che il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta.

Rimani aggiornato su:

[soscoronavirus.info](https://www.soscoronavirus.info)



PORTALE UNICO EMERGENZA COVID-19

**CONFLAVORO** PMI

Confederazione Nazionale Piccole e Medie Imprese

**Sede Nazionale**

Via del Consolato, 6 - 00186 Roma

**800 407 445**

[www.conflavoro.it](http://www.conflavoro.it)

© 2020